

Num. rec. in 4<sup>o</sup>

26

Diodati

# ILLUSTRAZIONE


DELLE MONETE

CHE SI NOMINANO

NELLE COSTITUZIONI DELLE DUE SICILIE

D I

DOMENICO DIODATI.



I N N A P O L I X M D C C L X X V I I I .

---

P R E S S O D O N A T O C A M P O S T A M P A T O R E R E G I O .

BIBLIOTHECA  
REGIA  
MONACENSIS



# LO STAMPATORE

A CHI LEGGE.

**E**SSendosi il presente discorso recitato dall'autore in due adunanze della reale accademia delle scienze e belle lettere di Napoli, è stato inserito nel primo volume degl'atti pubblicato in questo corrente anno. In grazia di coloro, che hanno in pregio le patrie antichità, e che non hanno gli atti accademici, ho preso consiglio di ristamparlo a parte. Gradisci amico Lettore, la mia diligenza in tuo pro adoperata; e vivi felice.

# T A V O L A

*Delle materie di questa prima parte.*

PART. I. Valor legale delle monete nominate nelle costituzioni pag. . . . .	2.
Della libbra d'oro semplice . . . . .	3.
Della libbra d'oro purissimo . . . . .	11.
Dell'oncia d'oro . . . . .	14.
Del tari comune . . . . .	18.
Del grano . . . . .	24.
Del soldo Longobardo . . . . .	29.
Dell'agostaro . . . . .	33.
Del mezzo agostaro . . . . .	45.
Del carlino . . . . .	47.
Confiderazioni sul valore delle monete della Sicilia <i>ultra</i> . . . . .	48.


---

## ERRORI.

Pag.	verf.
5.	24. tutto di
8.	ult. pag. 486. B.
29.	20. <i>tantam</i>
30.	7. han
55.	B. a due calli de' nostri

## CORREZIONI.

tutto di
pag. 475. C.
<i>tantum</i>
ha
ad un <i>callo</i> Napoletano;



UNA novella accademia stabilita a vantaggio pag. 313  
 e decoro dello stato è debitrice alla nazione  
 di prima illustrar le cose patrie, antepo-  
 nendo sempre le utili e fruttuose materie alle  
 galanti. E' già gran tempo da che si brama  
 di veder messa in lume quella parte di antichità, che tende  
 a rischiarar le leggi, colle quali viviamo; voglio dire il  
 codice delle costituzioni delle due Sicilie dell'immortal  
 Federico II. Quest'opera stupenda della mezzana antichità  
 è il più delle volte oscurissima per le poco conosciute  
 usanze di que' tempi. Or fralle cose che più ne turbano  
 la chiarezza e l'esecuzione insieme, sono appunto le monete  
 che spesso vi si adoperano, ora per pesi feudali, ora per  
 ricompense, spessissimo per pene pecuniarie, talvolta per salarij  
 de' notari, tal altra per mercedi de' subalterni, senza punto  
 annoverar le somme prescritte per norma de' contratti, e  
 l'ordine de' giudizi: quindi è che senza una esatta cognizione  
 di que'danari, le leggi suddette a buona equità non si

A

❦ 2 ❦

possono eseguire, nè osservare. Avendo io a queste cose riguardo, ho preso ad illustrar le monete tutte nominate in quel codice, a determinarne il valore, e a far di esse colla pecunia che oggi corre tra noi un accurato ragguaglio. Non si riguardi questo lavoro, come consacrato unicamente al foro; perciocchè è diretto egualmente alla utilità della storia, della diplomatica, e della antichità de' tempi mezzani; e sebbene appartenga a' secoli rozzi, spero nondimeno che non sia per essere dispiacevole. Le muse barbare, benchè ruvide e disadorne, hanno pure le loro attrattive. Esse però adescano i seguaci loro non con vezzi, ma con doni; e godono di essere riputate anzi benefiche, che lusinghiere.

---

## P A R T E P R I M A

### *Valor legale delle monete nominate nelle costituzioni.*

Prima di entrare in aringo fa di mestieri premettere un'osservazione molto essenziale, che serve all'opera come di base e di fondamento. In tutte le monete si debbono distinguere tre diverse specie di valori, cioè; I il valor legale, o sia estrinfeco; II il valore intrinfeco; e III il valore, che io chiamo di commercio. Si dice estrinfeca, o legale, ed anche numeraria quella valuta, che la legge o il governo assegna a ciascuna delle proprie monete. In questo regno, a cagion di esempio, è stato assegnato al grano la valuta di dodici *calli*, al carlino di dieci grana, al tari di venti, al ducato di cento, e così discorrasì delle altre. Si chiama valore intrinfeco il prezzo del metallo, che ogni moneta in se contiene. Questo valore è più o meno secondo la qualità, il peso, e la bontà del metallo, che ha la moneta. Così presso di noi nove *trappefi* ed acini diciassette e mezzo d'oro di carati ventuno e tre quarti formano il valore

intrinfeco della doppia di sei ducati; *trappefi* venticinque d'argento della bontà d'once dieci costituiscono il valore intrinfeco del ducato di fresco coniato nella nostra zecca; e *trappefi* sette di rame fanno l'intrinfeco del nuovo grano. Chiamo finalmente valor di commercio quella proporzione, che la moneta ha colle cose tutte che sono in commercio. Questa proporzione non è costante, ma varia cogli anni. Oggi, a cagion di esempio, venti carlini in circa corrispondono al valore di un *tomolo* di farina: ma ne' passati secoli cogli stessi carlini venti se ne avevano più *tomoli*. E' stato osservato in un testamento antico, che un nobile Siciliano lasciò ad un suo schiavo quattro grana al giorno con questa espressione, *ut comtode vivat* (1). Oggi quattro grana appena basterebbero ad una persona per vivere di pane ed acqua; appunto perchè la proporzione tra la moneta ed i generi, che sono in commercio, è notabilmente variata. Stante queste premesse ognun vede, che per illustrar pienamente le monete delle nostre costituzioni, e per farne l'accurata riduzione, conviene di ricercare in esse le tre divise specie di valori, e confrontarle co' rispettivi valori delle odierne. L'opera è ben malagevole, ma necessaria, senza la quale ogni rapporto è grossolano ed inutile. Quindi per ordinatamente procedere, distribuirò questo mio accademico lavoro in tre parti, nelle quali esaminerò partitamente ciascuno de' divisi valori; ed in questa prima il valor legale.

#### DELLA LIBBRA D'ORO SEMPLICE.

Quanto era usata a' tempi barbari la libbra d'oro, altrettanto sconosciuta è a' giorni nostri. Che cosa era la libbra d'oro? Era nome di peso, o di moneta? Era metallo in massa, lavorato, o pure coniato? Essendo in

---

(1) Memorie per la *Stor. Letter. di Sicilia* tom. 1 par. 6<sup>a</sup> p. 66.

massa o lavorato, perchè si adoperava per moneta? E se era moneta, perchè si esigea a peso, e non in numero? In conclusione quanto si valutava in que' tempi la libbra suddetta? Ecco qui un gruppo di dubbj intrigatissimi, che niuno de' nostri scrittori, per quanto io sappia, ha pensati ancora, non che sciolti. Essendo una tal libbra usata frequentemente nel codice Federiciano, e formando essa una parte essenziale della *numismatica* de' rozzi secoli, farà pregio dell'opera esaminarla a fondo; tanto più perchè da essa derivano molte altre monete non solo nostre, ma di altre nazioni d'Europa.

Offervo nelle costituzioni del regno due specie di libbre d'oro: la prima semplicemente detta *libra auri*, e la seconda *libra auri purissimi*. Erano queste due libbre differenti tra loro, e perciò si devono distintamente illustrare. La libbra d'oro semplice vien sempre mai usata come specie di moneta. Così nella costituzione *Questiones omnes* si dichiara, che il credito che si pretende contro il fisco, *si excedit libram auri, probari debet per instrumentum, et per quinque testes*. Nella costituzione *Instrumentorum robur* si stabilisce, che negl' istrumenti dei contratti *infra libram auri* vi debbano intervenire due testimonj, *et ultra libram auri* tre. Nella costituzione *In causa depositi* si legge, che a provare il deposito *infra libram auri* ci bisognano tre testimonj, *et ultra libram auri* quattro; e così altrove. In queste costituzioni, come è manifesto, le libbre vengono adoperate come monete, colle quali si misura il valore de' crediti e de' contratti.

Per dimostrar l'origine di queste libbre, fa mestieri ricorrere ai secoli superiori. Nella decadenza del Romano impero insieme colle scienze e colle belle arti, anche le monete dall'antica loro dignità tralignarono. Laddove prima erano di argento e di oro puro, al declinar dell'impero, e specialmente all'arrivo de' Goti, cominciarono ad essere alterate. Quindi furono introdotti i *nummi tincti*, che noi

chiamiamo *monete metalline*, le monete *eroſe*, dette da' Francesi *billon*, e quelle *de auro electro* (1). Ma queſto era poco. La zecca generale d'Italia era prima ſtabilita in Roma. Alla venuta dei barbari ne uſcirono diverſe: e queſte a poco a poco ſi moltiplicarono a ſegno, che non vi era città libera o ſignoria, la quale non aveſſe zecca propria. I privati feudatarj, i veſcovi, e fin anche i monaci eſercitavano queſta *regalia* (2). E queſto anche era poco. I principi ſteſſi, che doveano eſſere difenſori della pubblica fede, erano talvolta i primi a violarla, o valutando il proprio danaro più del dovere (3), o caricandolo di ſoverchia lega, o fabbricandolo di piombo, di cuojo, di cartone, di vetro, o di altre vili materie, comechè non ne aveſſero avuto ſempre il biſogno. A coſi peſſimi eſempj può immaginare ognuno quel che potevano attentare le perſone private: onde ogni nazione ſi vide a buon'ora inondata da un diluvio di danari logorj, ſcemi, e toſati, ſenza punto parlar de' falſi. In mezzo a tanti ſconcerti le zecche di Europa, e le monete tutte caddero generalmente in diſcredito. Il traffico era continuamente perturbato; i compratori e venditori in perpetue contefe; e tanta era la diffidenza della moneta, che il più delle volte ſi rifiutava anche la buona. Li principi zelanti, per rendere la calma al commercio, emanavano tutto di rigorosi ordini, perchè non ſi ricuſaſſe la pecunia buona e di giuſto peſo, come ſi vede nel codice delle leggi barbare raccolte dal Lindebrogio (4), ſenza punto parlare delle Romane. Sicchè i contraenti forzati dalle leggi, e più dalla neceſſità del commercio, per difenderſi dalle frodi univerſali, adoperavano diverſe cautele. Taluni

- 
- (1) *Frölich Not. element. numism. p. 3. edit. Vien. 1758.*  
 (2) *V. Tomaſino Eccl. Diſc. P. III lib. 1 c. 27 n. 4 c. 28 n. 2.*  
 (3) *Muratori Antiq. med. Evi Diſſer. 28 pag. 773 lit. D.*  
 (4) *Lindebrogio Cod. Leg. antiq. pag. 155 307 355 687 898.*

ne' privati contratti, specialmente quando trattavasi di picciole somme, convenivano di pagarsi moneta buona; e la spiegavano con alcuni di questi aggiunti, *danari probati, sonanti, grossi, mundi, expendiviles*, o con altri simili, de' quali ton piene le carte di quei secoli. Altri poi più acconciamente si cautelavano ricevendo le monete a peso.

La costumanza di ponderare il denaro, comechè praticata dalle antiche nazioni, nondimeno per la calamità de' tempi fu in molta voga ne' secoli mezzani e bassi. Abbiamo nel codice Teodosiano due leggi a tal proposito. La prima è di Costantino il grande, il quale prescrisse il modo come doveansi bilanciar le monete: la seconda è dell'imperador Giuliano, che per frenare i contrasti, che da per tutto facevansi a causa de' soldi logori e tolati, in ciascuna città dell'impero stabilì un *zygostates*, o lia un pubblico pesatore (1). Parecchie altre leggi trovo emanate all'istesso proposito da diversi sovrani posteriori, come da Teodorico re de' Goti, da Giacomo re di Sicilia, da Carlo I di Angiò, dal re Roberto, dal medesimo Federico II, e da altri; ma le tralascio tutte per recare un bel passo di Odoranno cronista Franzese del XI secolo, in cui si rappresenta al vivo l'usanza, che allora correva di ponderare il denaro. *Et statim proferens auri tredecim solidos ad publicam monetam Aurelianensem appensos; si tibi, inquit, non sufficit mea ponderatio, prabeat fidem proprio oculo iterata propensio* (2).

Un tal peso però non si faceva alla minuta, quando le monete erano assai, ma bensì all'ingrosso, cioè a libbre. Giova molto al mio disegno il mettere in chiaro questa verità, che forma la face principale delle mie illustrazioni. In uno strumento dell'archivio di Montoliveto di Napoli

(1) Codice Teodos. lib. XII tit. VII leg. 1 & 2.

(2) *Duchesne Hist. Francor. Scriptor.* tom. II pag. 640.

rogato in Lecce nel 1187 si legge venduto un orto, e per prezzo il venditore si ricevè una libbra di buoni *provisini* (che erano monete di argento molto usuali in quell'età (1)) *Pro confirmatione hujus mee vendicionis recepi a manibus tuis libram unam bonorum provisinorum finitum et constitutum pretium.* In una carta del 996 inferita nella cronaca di Vulturno si promettono novantasei libbre di argento monetato: *Pena obligata componere promittimus & obligamus de argento monetato libræ 96, quia talis fuit nostra convenientia* (2). Ma quando si trattava di grosse somme, allora facevansi i pagamenti a libbre di monete d'oro. S. Gregorio Magno per una penuria accaduta in Roma verso l'anno 590 commise a Pietro suddiacono in Sicilia di spendere cinquanta libbre d'oro in compra di grani. *Quinquaginta auri libras nova frumenta compara* (3). Anastasio Bibliotecario narra, che il pontefice Gregorio II per riavere da' Longobardi il castel di Cuma, *Septuaginta auri libras dedit* (4); che papa Zaccaria impiegò *viginti auri libras pro emendo oleo* (5); che papa Adriano per rifare le mura e le torri di Roma *Usque ad centum auri libras expendit* (6). Ma perchè taluno potrebbe anche dubitare, che le libbre d'oro qui allegate fossero state libbre di monete, voglio aggiungere altre pruove speciali specialissime che erano libbre d'oro monetato. I soldi *michelati*, come gli eruditi fanno, erano *nummi aurei Michaelis Constantinopolitani imagine signati* (7); e pure nella cronica Casinese si legge, che l'imperatore Alessio mandò in dono al monistero di Montecassino otto libbre di que' soldi: *Libras octo solidorum*

(1) V Argelati *de Monetis Italiae* tom. II pag. 184.

(2) Muratori *Script. Rer. Italic.* tom. I part. II pag. 486.

(3) Di Giovanni *Cod. Diplom. Diplom.* 77 pag. 123.

(4) Anastasio *Bibliot.* tom. I pag. 166 n. 181.

(5) Lo stesso ivi pag. 189 n. 219.

(6) Lo stesso ivi pag. 255 n. 326.

(7) *Ducange in Gloss. Latin. voce Michaelitie.*

*Michalatorum misti ideo Imperator* (1). Gli agostari, come tutti fanno, erano monete d'oro fabbricate da Federico II; e pure Guido Bonati scrittore contemporaneo descrivendo la somma del danaro lasciata dal famoso Pier delle Vigne l'enumerò a libbre di agostari. Eccone le parole: *Est inventus habuisse in bonis solum in auro 1000 libras augustanensium* (2). In una carta del 998 inserita nella citata cronaca di Vulturno, si promettono sei libbre di monete di oro: *Quod si haec omnia non conservaverimus . . . . . pena obligamus nos vel nostris heredibus de auro monetato libras sex* (3). Dal che si ritrae, che le libbre d'oro nominate nelle nostre costituzioni, e che sono tanto rinomate nelle memorie, e negli scrittori de' tempi barbari, erano libbre di monete, che si ricevevano a peso, a fine di scansare le frodi delle scarse e mancanti. Talchè se le monete erano logore o tosate, un maggior numero di esse ce ne bisognava per formar la libbra: se erano calanti ce n'entrava un numero minore. Quindi la libbra d'oro, che da principio era nome di peso, a poco a poco col renderfi comune e generale diventò una specie di moneta di determinato valore, onde le cose più preziose erano comprate e valutate: moneta che non si pagava numerando, come si fa di tutte le altre, ma bensì *ad pondus*: e per conseguenza in essa non si aveva riguardo al numero de' nummi, ma al peso totale. E poichè il peso della libbra in queste nostre regioni fu generalmente diviso in dodici once, l'oncia in trenta tari (che i nostri argentieri chiamano *trappesi*), ed il tari in venti grani, o sieno acini; quindi addivenne, che l'oncia d'oro, il tari d'oro, ed il grano d'oro da nomi di pesi passarono anch'essi in nomi di monete. Ed ecco svelata l'origine dell'oncia, del tari, e del

(1) *Chronic. Casin.* lib. IV cap. 17.

(2) Guido Bonati *Astron. Trat.* V *Conf.* n. 141.

(3) Muratori *Scrip. Rer. Ital.* tom. I p. II pag. 486. B

e del grano tanto nominati ne' secoli barbari, e nelle costituzioni del regno; monete le quali anche oggi sono in pieno uso presso di noi.

Nella stessa guisa giudico, che nascessero le tante specie di libbre o sieno lire, che oggi si usano in diverse contrade di Europa. Esse erano da principio pondi di monete d'argento, o di rame: coll' andar del tempo divennero altrettante specie di monete, le quali secondo la diversità de' metalli e de' pesi, che allora si adopravano ne' diversi luoghi, diverso valore acquistaron. La lira sterlina, che oggi si adopra in Inghilterra, eredo che da principio fosse stata libbra di monete di argento. La lira di Francia, e quelle di Amburgo, Basilea, Ginevra, Strasburgo, Milano, Torino, Genova, Venezia ec. non dovettero esser altro da principio che libbre di monete di rame. E poichè il peso della libbra presso le nazioni già dette era diviso in soldi, e i soldi suddivisi in denari; quindi addivenne, che i soldi e i denari passarono anch' essi in monete.

Or da queste considerazioni raccogliamo quì di passaggio, che ne' tempi barbari si facevano i pagamenti in due maniere, o *in pecunia numerata*, o pure *ad pondus*: e questi due modi di pagare il danaro vengono espressamente allegati nelle costituzioni di Federico. Nella costituzione *Inter multas* si dice; *Stipendia, quæ in numerata pecunia consistunt, castellanis et servientibus ac personis aliis statutis in castris per magistròs camera volumus ministrari*. Ecco i pagamenti *in pecunia numerata*. Nella costituzione *Causas alias* si stabilisce; *Actorum notarii pecuniam omnem tam ex provisionibus, quam undecumque ex iustitiariorum officiis proventuram, ad generale pondus recipiant, et conservent*. Ed ecco i pagamenti a peso. La stessa distinzione facevasi similmente in altre contrade di Europa, singolarmente in Francia, dove la pecunia numerata chiamavasi *libra ad numerum*; e quella a peso dicevasi *libra pensata*, *libra ad pensum*, *libra ad*

*pondus*, siccome si ricava dal Glossario del più volte citato *Ducange* (1).

Ma quanto si valutava in queste nostre contrade la libbra d'oro, o per meglio dire quanto era il valor legale della libbra d'oro semplice nominata nelle costituzioni? Per isciorre il problema conviene scordarsi affatto dell'odierno prezzo dell'oro. E ciò sia detto una volta per sempre; giacchè una delle principali cause, che ha imbrogliati quasi tutti gli eruditi, è questa appunto, perchè hanno misurate le monete de' bassi tempi dal moderno prezzo de' metalli. Oggi, com'è noto, compriamo l'oro corrente alla ragione di ducati diciotto l'oncia, e ducati 216 la libbra; ma i nostri avoli lo compravano a molto miglior mercato. In un registro di tesoreria del 1442 e 1443 esistente nell'archivio della regia camera apparisce, che in quel tempo l'oro di 24 carati si vendeva in Napoli alla ragione di ducati nove e mezzo l'oncia: eccone le parole; *Ducati 57 per un cerchio d'oro di 24 carati di larghezza di due dita a due cordoni donato all'illustre D. Ferdinando di Aragona figliuolo del detto Signor Re pesa sei once, a ragione di ducati 9, tari 2, e grana 10 l'oncia* (2). Francesco Dino di Iacopo Kartolajo riferisce, che a' tempi suoi in questo regno l'oro di venti carati vendevasi a tari trentasei, e un quarto l'oncia, che fanno ducati sette e grana venticinque (3). Or dunque per indagare il valor legale della libbra, conviene esaminare quante monete di giusto peso entravano in essa. Per far questo calcolo giustamente, conviene avvalersi del tari, ch'era moneta d'oro usata in regno nel XIII secolo, ed era altresì moneta nata dalla libbra medesima, di cui era parte. Il tari d'oro, come dimostrerò più innanzi, valeva grana venti, quanto il tari moderno,

(1) *Ducange gloss. latin. voc. Arsura. Libra pensa &c.*

(2) Archiv. della reg. cam. registro del 1442 e 1443 pag. 189.

(3) Presso il Conte Carli tom. II pag. 458 della nuova edizione.

era di carati sedici ed un terzo, e pesava venti acini. Sicchè in una libbra entravano 360 tari di giusto peso. Ma 360 tari fanno settantadue ducati di moneta odierna; dunque la libbra d'oro aveva di valor legale, o sia estrinseco settantadue ducati. Volendo poi calcolare la stessa libbra colle once d'oro, benchè fossero state monete immaginarie, anche si riduce allo stesso. L'oncia, come or ora vedremo, valeva sei ducati. Dunque se dodici once compongono la libbra, moltiplicando 12 per 6, avremo anche 72 ducati. E tanto in pratica è stata sempre valutata la libbra d'oro ne' nostri tribunali, siccome ce ne assicurano gli scrittori forensi. *Duodecim enim unciae faciunt libram; libra autem est ducatorum septuaginta duorum*; così Matteo d'Afflitto (1), così Gaito (2), così il Nigris (3), ed altri scrittori del foro. E questo è quanto riguarda la libbra d'oro semplice.

#### DELLA LIBBRA D'ORO PURISSIMO.

Benchè ne' rozzi secoli le monete d'oro fossero generalmente deboli e di bassa lega, nondimeno ve n'erano alcune di metallo più fino, ed altre di purissimo oro. Mastro Iacopo di Fiorenza nel trattato di aritmetica scritto nel 1307 ci fa sapere, che i fiorini d'oro Fiorentini, i bisanti vecchj, le *santelene* fine, le medaglie dette *massamutine*, i bisanti vecchi di Alessandria, i carlini d'oro di Carlo I di Angiò ec. erano tutti di 24 carati (4). Or se le monete impure si ricevevano a peso, molto più doveva usarsi una

(1) Afflitto in *cost. Poenam novem unciarum* n. 2 pag. 233.

(2) Gaito *de Credito* cap. 3 tit. I n. 417.

(3) *De Nigris in cap. Ad hoc de furtis*, n. 131 pag. 52.

(4) Questo trattato si trova manoscritto nella Biblioteca Riccardiana in Firenze. Il Dottor Lami nelle *Novelle Letterarie* del 1754 ce ne diede gli estratti col. 295 ad 299.

tal cautela nelle monete di metallo puro, la tofatura delle quali era di maggior rilievo: e perciò anch'esse si esigevano in *pondere* piuttosto, che in *numero*. In fatti Balducci Pegolotti (che fiorì nel XIV secolo, come osservò il lodato Giovanni Lami (1)) ci fa sapere, che in Costantinopoli, ed in Pera li *perperi*, ch'erano monete d'oro di ventidue carati, si spendevano a peso; *Il pagamento di perperi si fa a peso, e non a numero di conto* (2). Lo stesso Pegolotti ci dice, che i bisanti di Alessandria, ch'erano di 24 carati, si spendevano nella stessa guisa (3). Queste pruove fan comprendere ad ognuno che le *librae auri purissimi* nominate nelle costituzioni *Constitutionem praedecessorum = Advocatos iam in curia = Quisquis de burgenfibus = Cum universis = Magistros mechanicarum = Ad legitima pondera* erano similmente composte di monete di finissimo metallo (a). Il valor legale delle libbre purissime lo ricavo dai tari d'oro, i quali, come si è veduto, erano di carati sedici e un terzo. Se una libbra di monete di sedici carati è un terzo nel decimoterzo secolo valeva settantadue ducati, a

(1) *Novelle Letterarie* del 1754 col. 522. e 523.

(2) Ivi col. 685 e 686.

(3) Ivi col. 653 e 654.

(a) Il dottissimo Signor Abate Don Niccolò Ignarra, uno dei principali ornamenti della letteratura Napoletana, mi fece osservare anni sono una varietà essenziale nel codice delle costituzioni Greche, trascritto da quello della biblioteca del re di Francia, il quale nel 1786 è stato per la prima volta stampato in Napoli col testo Latino del Tuppi. La costituzione *Constitutionem praedecessorum* nel Greco, in vece di due libbre purissime, dice semplicemente *δυο λιτρας χρυσῆς*, cioè *duas libras auri*. Or fra libbra semplice e purissima ci è molta differenza, come ognun vede. Io però son di avviso di doverli preferire la lezione Latina, come originale, alla Greca, che è semplice versione. Ora in tutte l'edizioni Latine, cominciando da quella del Tuppi del 1474 fino alla novissima, che ci ha data in Venezia l'egregio Padre Cangiani, la costituzione allegata costantemente nomina *duas libras auri purissimi*.

proporzione una libbra di 24 carati aveva di valore ducati dugentocinque, e  $\frac{195}{245}$ .

Ma poichè difficilissimo era in que' tempi il rinvenir monete di finissimo oro, quindi credo che nelle occorrenze di doverfi pagare libbre purissime si ricevesse anche l'oro in massa. L'oro in massa correva in commercio in luogo di moneta fin dal quarto secolo della chiesa, e veniva dimandato *aurum purum*, ovvero *mundum, purgatum, obryzatum, coctum, purissimum, excoctum &c.* Costantino il grande in una costituzione pubblicata nell'anno 325 diede la facoltà ai popoli di pagare i tributi o in soldi coniatì, o pure in oro materiale (1). Lo stesso fu ordinato dagl' imperatori Valentiniano il vecchio, e Valente con due altre costituzioni, che si leggono nel codice Teodosiano (2). Venne dichiarato in una di esse, che l'oro in massa *non potest displicere*, e che questo modo di pagare *ad compendium simplicis satisfactionis inventum est*. Anzi nella corte imperiale ci era un tesoro particolare chiamato *Scrinium aureae massae*, al quale presedeva il *Primicerius* detto *sacrae massae*, il quale tra gli altri uffiziali aveva un *Aurifex* per conoscere la qualità dell'oro, che vi si recava (3). Questa usanza prese maggior forza ne' secoli posteriori, siccome da innumerabili documenti apparisce; rechiamone qualcheduno. *Sciat se compositurum ducentas libras auri cocti*; così in un diploma dell'imperatore Errico del 1012 (4). Ed in una carta recata dal Padre *Carpentier*; *Dedit michi dominus Albertus Abas ..... quatuor libras cocti auri* (5). L'oro cotto non era certamente in moneta, ma squagliato, e ridotto in pasta; e così si esigeva

- 
- (1) Cod. Teod. leg. I de Ponderat. et auri inlatione V. Gotoff. ivi.
  - (2) Cod. Teod. L. 12 et 13 de Susceptoribus.
  - (3) Cod. Giust. V. la L. I §. 7 de Palatinis Sacrarum largitionum.
  - (4) Ughelli Ital. Sacra tom. 8 pag. 44.
  - (5) *Carpentier Glossar. novum* tom. I v. *Aurum coctum*.

in luogo di denaro, come è stato anche opinato dal Liruti (1), dal Conte Carli (2), dal Zanetti (3), e da altri. E tanto basti di aver detto intorno alle libbre d'oro.

### DELL' ONCIA D'ORO.

Questa moneta viene adoperata nelle costituzioni *Usurarium nequitiam = Intentionis nostrae = Poenam novem unciarum = Quaestiones jurisperitorum = Post mortem baronis*. L'oncia d'oro è stata molto usuale non solo nel regno, ma ben anche nella Sicilia, specialmente nel secolo XIII; anzi in que' tempi nell'una e nell'altra regione era moneta di conto. Siccome oggi si tiene la scrittura in ducati e grana, allora si teneva in once, tari, e grana. Questa costumanza si mantiene tuttavia illesa nella Sicilia; ma nel regno è in qualche modo andata in disuso. Dico in qualche modo disusata, ma non già spenta interamente, come con manifesto errore affermò il Chiarito (4); essendo noto, che anche a' giorni nostri si adopra in questo regno. Infatti nelle dogane per calcolare il dazio, che si deve riscuotere da una mercatanzia che s'introduce, se ne fa prima la stima; e questa stima non si fa a ducati, ma ad once. Nelle università del regno si apprezzano i capitali de' beni per gli catasti ad once; ed il libro in cui si registrano gli apprezzamenti vien domandato *onciario*. Nel foro tuttavia s'impongono mandati penali di tante once d'oro, non altrimenti di quello che si faceva ne' secoli passati. In varj luoghi delle provincie si fanno anche i contratti, e particolarmente gli stromenti dotali a ragione d'once, come

- (1) V. Argelati *de Mon. Ital.* tom. II pag. 93.
- (2) Carli *Zecche d'Italia* tom. IV pag. 64 e seg.
- (3) Zanetti *Monete d'Ital.* tom. II pag. 391.
- (4) Chiarito *Comment. sulla Cost. de Instrum. conficiendis* pag. 95.

notò il Vergara (1). E per ultimo la Maestà del Cattolico re Carlo Borbone regnando tra noi non solo non permise, che si estinguesse l'uso dell'oncia; ma da moneta immaginaria, qual era stata ne' passati secoli, la convertì in reale facendo coniare la doppia di sei ducati; la quale colla prammatica de' 27 novembre 1749, fu chiamata *Oncia Napolitana* (2).

In quanto all'origine dell'oncia io son d'avviso, che nacque dalla libbra d'oro fin dalla decadenza del Romano impero. In que' tempi, come si è detto, essendo in gran voga l'usanza di esigere il danaro a peso; siccome la libbra era una quantità di monete, la quale non si numerava, ma si pagava *ad pondus*, altrettanto si faceva coll'oncia, che era la dodicesima parte della libbra. Cosicchè l'oncia consisteva in tanti denari posti in bilancia, quanti n'erano capienti nel peso di questo nome. Le prove di questa mia opinione sono assai pronte e manifeste. In una carta del 997 inserita nella cronaca di Vulturno si obbligano quaranta once d'oro monetato, o in moneta; *Componere obligamus ... de auro monetato unciae quadraginta* (3). Nell'unico registro di Federico II, che abbiamo nell'archivio della zecca, ho trovato un diploma diretto ad Errico Abate, cui venne commesso di mandare a quel sovrano (che allora si trovava in Anagni) diecimila once, pesate però *ad pondus curiae*; e per esser sicuro delle frodi, se gli mandarono i pesi, affinchè il latore potesse consegnar le once a quel peso che le riceveva. Il documento troppo importante richiede che s'inserisca tutto. *Henrico Abati Sc. Fidelitatis tue precipiendo mandamus, quatenus Iohanni Girardini de Trano latori presentium fidei nostro. de pecunia per te in Galeis nostris delata, decem millia Unciarum ad pondus curie*

(1) Vergara *Monete del Regno di Napoli* pag. 123.

(2) Prammatica 55 *de Monetis* ediz. del 1772.

(3) Muratori *Script. Rer. Ital.* tom. I part. II pag. 492 col. 2. B

noſtre debeas aſſignare, mittenda militibus noſtris morantibus in Marchia Triviſana. Pondus enim curie noſtre quo ipſa pecunia ponderari debet, conſimile ponderi Camere noſtre tibi mittimus per eundem, quod eidem debeas reſignare. ut ipſe eandem pecuniam ad idem pondus ſicut recepit, exſolvat. Mandamus preterea tibi quatenus quadraginta Uncias ad dictum pondus pro emendis ſomeriis & expenſis neceſſariis faciendis eidem Iohanni aſſignes. Et recipias ab eo de omnibus que ſibi dederis apodixam (1). In queſto documento ſi vede chiaramente, che ne' rozzi ſecoli l'oncia ſi pagava *ad pondus*. Or ſe va così la faccenda, inutil fatica è quella che fanno taluni ricercando ſe l'oncia d'oro in que' tempi foſſe ſtata moneta reale, o immaginaria. Imperocchè non era una moneta ſola, ma tanta quantità di monete quante n'entravano per formare un'oncia di peſo: ed in conſeguenza non era, nè poteva eſſere moneta reale. In fatti l'oncia d'oro allora non era uguale in tutti i luoghi del regno, ma diverſa ſecondo la diverſità dei peſi, che ſi adopravano. Nell' iſteſſo archivio della zecca abbiamo un iſtrumento rogato in Foggia nella fine del decimoterzo ſecolo, o principio del decimoquarto, nel quale ſi leggono convenute due once e mezza d'oro pelate *ad parvum pondus curiae*, le quali poi ſi ragguagliano al peſo generale, e ſi valutano once due, tari ſette, e grana dieci. Eccone le parole: *Vos permiſiſtis nos retineri . . . . . ad parvum pondus Curiae uncias auri duas & medium quo parvo pondere ad generale converſo ſunt ad idem generale pondus auri uncias duas tarenos ſeptem & grana decem* (2). Queſto documento ci fa vedere il ragguaglio tra l'oncia *ad pondus generale*, e quella *ad pondus Curiae*. Di più in un iſtrumento dell' archivio della Cava del 1185 ſi nominano once d'oro di

(1) Archiv. della Zecca Regiſt. di Federico II pag. 30 a t.

(2) Archiv. della Zecca Arca B. maz. 51 n. 24.

di monete di Sicilia al peso di Salerno; *Uncias auri monete Sicilie bonas & iuste ponderatas ad pondus Salerni* (1). Di qui fu che ad evitare la confusione de' pesi e del valore delle once, il più delle volte se ne specificava la qualità, del che infiniti esempj ne occorrono ne' diplomi: e senza ricorrere agli archivii, ne abbiamo innumerabili nel citato registro di Federico II, che recentemente è stato pubblicato nella reale stamperia unito alle costituzioni di questo imperatore; dove molte volte si nominano *Unciae ad pondus curiae* (2), moltissime altre *Unciae ad pondus generale* (3), e spesso *Unciae auri* semplicemente (4), le quali erano le stesse del peso generale. Di qui fu parimente, che il re Carlo II d'Angiò (sotto cui furono compilati i riti della regia camera, come ha provato il valoroso D. Giuseppe Ajusso nella nuova compilazione di que' riti, che tien quasi preparata per pubblicare, e non già sotto Roberto come volgarmente si crede) per evitare la diversità de' pesi e de' valori, volle che le once d'oro non si pagassero più in monete di oro a peso, come si costumava, ma se ne dovesse pagare l'equivalente in moneta d'argento, computando sessanta carlini per ogni oncia. Così trovo registrato in uno de' suddetti riti; *Sicut Rex fecit de sicla ut nullus in commerciis exigeret, vel nominaret unciam ad aurum, ut solveretur in auro, sed ad argentum: statuens sexaginta carolenos argenti ad unciam* (5).

Il valor legale dell'oncia generale è più noto di quello che potrebbe esser provato; sapendo ognuno che valeva trenta tari, o pure sessanta carlini, o pure sei ducati di moneta odierna. Nondimeno essendosi gli scrittori Siciliani molto discostati da noi, stimo opportuno di stabilire questo

(1) Archivio della Cava Arca 32 n. 135.

(2) Registro di Federico II pag. 280 307 330 338, ed altrove.

(3) Ivi pag. 237 238 241. 250 251 254 326, ed altrove.

(4) Ivi pag. 242 262 276 287, ed altrove.

(5) Riti della R. Camera de jur. Cambii Rit. 3.

punto con incontrastabili documenti. In un registro del 1277 dell'archivio della zecca abbiamo; *Uncie auri quincientum in Karolensibus argenti ad rationem de sexaginta Karolensibus pro uncia auri una* (1). Così in un conto del 1333 al 1336 portato dal *Ducange*; *De pecunia recepta in carolenis argenti, et reducta ad florenos de Florentia, computata qualibet uncia pro quinque florenis, et quolibet floreno pro sex tarenis, et quolibet tareno pro duobus carolenis, et quolibet caroleno pro decem granis* (2). Così il Cabrospini presso il Muratori (3) per tacere innumerabili altre testimonianze; le quali concordemente confermano il valor legale dell'oncia in ducati sei di nostra meneta, e tanto appunto è stata sempre valutata in pratica ne' nostri tribunali, come ce ne assicurano gli scrittori forensi testè allegati.

#### DEL TARI COMUNE.

Il tari è propriamente nome di peso, che nel nostro regno viene volgarmente addimandato *trappeso*, o pure scrupolo, ed è la trigesima parte dell'oncia. Impropiamente poi è voce di moneta, che tuttavia adopriamo in commercio. Quindi incontrando una tal voce nelle vecchie carte, convien essere avvertente quando indica peso, e quando moneta; il che sia detto non solo del tari, ma anche dell'oncia, e del grano: giacchè alcuni moderni autori, benchè sentissero molto innanzi in queste materie, pure sono inciampati nel fallo di prendere per peso quel che era moneta, e per moneta quel ch'era peso. Parlando adunque del tari monetato, esso si adopra nelle costituzioni *Bajulos et omnes Iudices = Sic nostra servitia = Castellani et servientes*, e nell'altra che comincia *Quia nunquam sciri potest*.

---

(1) Archiv. della Zecca Reg. 1277 F. fol. 273 t.

(2) *Ducange gloss. lat. voce Uncia.*

(3) Muratori *Diff. 28 Antiq. Med. Ævi* tom. II pag. 784 B.

Questa moneta è stata di grandissimo uso nel regno, e nella Sicilia, ed è molto ovvia nelle membrane e memorie de' secoli di mezzo. Essa, come si è poc' anzi notato, derivò dalla libbra, e dall'oncia, delle quali era parte. Dopo che la libbra di oro acquistò forza di moneta, le diverse parti di essa divennero altrettante monete. E poichè dodici once formano il peso della libbra, e trenta tari compongono quello dell'oncia; quindi è che il tari, o sia *trappeso* d'oro acquistò anch'esso forza di moneta. E sebbene nella sua origine fosse stata immaginaria, come la libbra e l'oncia, in progresso di tempo essendosi conosciuta molto commoda, fu ridotta in moneta reale. Sicchè fra tutte le monete d'oro nate dalla libbra il solo tari fu ridotto in moneta reale, e le altre restarono immaginarie.

Varie sono le opinioni sul valor legale del tari d'oro. Il dottor Vincenzo Venuti scrittore Siciliano, dopo di aver detto che il tari d'oro fosse moneta immaginaria, affermò che valesse quanto il moderno tari di Sicilia, il quale corrisponde al carlino Napoletano (1). Il canonico Schiavo pretese che fosse valuto tari quattro, grana tre, ed un piccolo dell'odierna moneta di Sicilia. Il medesimo autore fa dire a Luigi Lello scrittore della chiesa di Monreale, che si spendeva per uno feudo, o sia dodici tari d'argento (2). Io però sostengo che il tari d'oro nell'una e nell'altra Sicilia valeva quanto il tari d'argento nostrale, cioè venti grana Napoletane. Si dubita forse, ch'io dica troppo nell'affermare una moneta d'oro tanto picciola, che valesse venti grana? Sì, tanto è; il tari d'oro in ambedue le Sicilie valeva lo stesso, che vale oggi il tari d'argento del nostro regno. Se ne sentano le prove, e si noti se possano essere più convincenti. Carlo I di Angiò nel 1267, cioè

(1) Opuscoli di autori Siciliani tom. VII pag. 59.

(2) Opuscoli suddetti Tom. XVI pag. 229.

nell'istesso fecolo di Federico II, volle che nelle zecche di Barletta e di Messina si fabbricassero diverse specie di monete, e fra queste i tari d'oro. Nel mese di novembre emanò due commissioni a' direttori di ambedue le zecche, ai quali ordinò di fabbricare i nuovi tari in tutto simili ai vecchi, che tuttavia ne' due regni correvano. A tal proposito spiegò con tutta precisione il peso, la bontà, ed il valore che avevano i vecchi tari. Si possono desiderare documenti più opportuni di questi? Certo che nò. Ecco il tenore della commissione indirizzata ai direttori di Barletta.

*Quelibet vero libra auri tarenorum in pondere de auro puro contineat uncias octo et tarenos quinque in pondere sicut ejusdem tenute erat aureus tarenus quod olim in dicto regno fiebat et quod quilibet tarenus quem cudi et laborari feceritis in sicla predicta sit in pondere videlicet granorum viginti. Ita quod triginta tarenis ex ipsis in numero expendantur et sint in pondere uncie auri unius.* Colle medesime parole venne distesa

la commissione agli zecchieri di Messina, che trascrivo in piè di pagina (1). Or nelle ultime parole di questi diplomi sta chiaramente spiegato il valore del tari d'oro. *Triginta tarenis ex ipsis expendantur et sint in pondere uncie auri unius.* Si può dubitare che l'oncia d'oro si spendeva per sessanta carlini, o trenta tari di moneta odierna? Chi ne dubitasse, darebbe segno di non aver compresi i documenti che ne abbiamo prodotti. Se dunque trenta tari d'oro si spendevano per un'oncia, è manifesto che il tari d'oro valeva lo stesso che il nostro tari d'argento, cioè venti grana. Ci è che replicare in contrario?

---

(1) *Quelibet vero libra auri tarenorum in pondere de auro puro contineat uncias octo et tarenos quinque in pondere dicte tenute sicut erat aureus tarenus quod olim in dicto regno fiebat et quod quilibet tarenus quem laborari et cudi feceritis in sicla predicta sit in pondere unius tarenis, videlicet granorum viginti. Ita quod triginta tarenis ex ipsis in numero expendantur et sint in pondere uncie auri unius.* Archivio della Zecca Reg. 1280 litt. G fol. 5.

Dippiù Mastro Iacopo di Fiorenza, che come si è detto, scrisse il suo trattato nel 1307, facendo ricordo di parecchie monete che correvano nel XIII secolo, indicandone il titolo ed il valore, tra queste parlò anche del tarì d'oro, da lui chiamato *tero*. Ecco le sue parole: *Trenta Teri sono un oncia d'oro, & i venti grani sono un Tero d'oro* (1). E finalmente nella costituzione *Quia nunquam sciri si nomina il tarì d'oro in questo modo; Medicus . . . . . ab aegrotò non recipiat per diem . . . . . ultra dimidium tarenì auri*. Affitto chiosando queste parole, converte il *dimidium tarenì auri* in dieci grana, e dice; *Salarium quolibet die sit granorum decem* (2). Sicchè se dieci grana formavano mezzo tarì d'oro, un tarì intero ne componeva venti. La testimonianza di questo scrittore è ugualmente decisiva, giacchè fiorì nel XV secolo, ed in quel tempo correvano tuttavia nel regno i tarì d'oro, come si ricava da una carta dell'archivio della Cava del 1409 (3).

Con tutto ciò temo, che taluno resterà più convinto che persuaso di questa verità; non potendo comprendere come si fosse data una moneta d'oro di così tenue valore; se pure non si volesse dire che fosse stato di così poco metallo, che incapace fosse di conio, e d'impressione. Ma io voglio rimuovere anche queste dubbiezze, che hanno imbarazzato alcuni eruditi. Primieramente è da riflettersi che ne' trasandati secoli il sistema delle zecche era diverso dalle odierne; imperocchè vi si coniarono monete di così piccola mole, che oggi fanno stupore a vederse. In secondo luogo fa d'uopo ripetere quel che poc' anzi ho accennato, che i metalli nel XIII secolo si compravano a prezzo molto inferiore dell'odierno. Nel 1281 lo stesso Carlo I d'Angiò fece comprare diverse partite d'oro; e tralle altre ce ne

(1) Lami *Novel. Letter.* del 1754 Col. 297.

(2) Affitto *ad const. Quia nunquam in princ.* fol. 159.

(3) Archivio della Cava Arc. 161 n. 282.

fu una di 218 libbre e più, consistenti in tante doppie, che si dissero comprate *Ad rationem de uncis auri una tarenis undecim et granis sex pro qualibet uncia in pondere duplarum ipsarum*, come dal diploma esistente nell'archivio della zecca (1). Che val quanto dire fu comprato l'oro suddetto a ducati otto e grana 26 l'oncia. E' da avvertirsi in terzo luogo, che l'oro ond'erano fabbricati i tari era basso; mentre ogni libbra di tari doveva contenere *de auro puro uncias octo et tarenos quinque*. Sicchè il tari era di sedici carati ed un terzo. E finalmente ogni tari non pesava più di venti acini, o siano grani. *Quilibet tarenus fit in pondere granorum viginti*. Facendo adunque il conto, venti acini di un tal oro non valeva più di grana diciannove in circa; e perciò il valore intrinseco corrispondeva all'estrinseco, compresa eziandio la spesa del conio.

Ma a che servono tante ragioni, se ho il fatto che da se parla? Io ho il piacere di presentare al pubblico lo stesso tari d'oro coniato da Federico II, e quel medesimo fabbricato da Carlo I d'Angiò; i quali, per quanto io sappia, da niuno ancora sono stati conosciuti e pubblicati.



Il primo rappresenta da una parte l'aquila imperiale; che era il solito emblema usato da Federico nelle sue

(1) Archiv. della Zecca Registro 1268 D fol. 91 e seg.

monete; e nel rovescio si leggono le parole che seguono; **IG. XC. NIKA Iesus Christus vicit.** La mole di questa monetina è minima; ed il metallo scolorito indica essere oro basso di carati  $16\frac{2}{3}$ . Il suo peso, che non è più di 16 acini, fa comprendere di essere alquanto consumato dall'uso.

Il secondo è il tari di Carlo I d'Angiò, ed è quello appunto fabbricato in virtù della commissione poc' anzi allegata.



Esso da un lato rappresenta il *monogramma* di quel sovrano, cioè la lettera K, attorno al quale si legge *Carolus Rex*: nell'altro lato si vede lo scudo co' gigli, ed in giro le seguenti parole *Siciliae & Ierusalem*. Questa seconda moneta è molto ben conservata, ritenendo ancora il suo primitivo peso di venti acini. Or veggasi quanto siamo ancora al bujo in fatto di monete de' bassi tempi. Non ha guari, che si è disputato in Sicilia, se il tari d'oro fosse stata moneta reale o immaginaria. Mentre il dottor Vincenzo Venuti pretese d'essere stata immaginaria, ed il canonico Schiavo sostenne, che fu moneta reale, senza che ne producesse alcuna.

Essendosi intanto il tari reso molto comune ne' secoli bassi, e comodo al commercio per essere di mezzano valore, atto alle spese grosse e piccole, e buono per le persone più e meno facoltose, se ne moltiplicò la specie in modo, che per facilitarne più l'uso, se ne coniarono anche

d'argento, e questi erano dello stesso valore del tari d'oro, ma di mole maggiore, e proporzionata alla inferiorità del metallo. Nacquero dunque i tari di argento dai tari d'oro; ed in progresso di tempo essendo cresciuti di prezzo i metalli, riuscirono più comodi i figli de' genitori. Sicchè a poco a poco da quelli furono questi cacciati, e restarono solamente i tari d'argento, che tuttavia adopriamo.

### DEL GRANO.

Questa moneta, che ha tanta voga nel commercio minuto de' giorni nostri, viene parimente adoperata nel codice Federiciano; cioè nella costituzione *In civilibus causis*, e nell'altra che comincia *Humanitate nobis suggerente*. La sua origine deve ripetersi dalla libbra d'oro, di cui abbiamo ragionato abbastanza. Dopochè il peso della libbra in queste nostre regioni fu fissato in quel modo che oggi si usa, cioè partita in dodici once, l'oncia in trenta tari, ed il tari in venti grani, o sieno acini; siccome la libbra d'oro, l'oncia d'oro, ed il tari d'oro da nomi di pesi si convertirono in nomi di monete; altrettanto addivenne al grano, che è il minimo componente, o sia la settemillesima ducentesima parte della libbra; ed in conseguenza il grano nella sua origine fu moneta in oro. Non rechi meraviglia il sentire i grani d'oro; conciosiacchè vengono spesso nominati nelle carte de' secoli bassi. E per non uscire dalle costituzioni del regno, nell'allegata costituzione *In civilibus causis* si ordina, che il portiere per una intimazione dentro la città, non potesse esigere più di un solo grano d'oro; *Apparitori pro qualibet citatione infra civitatem, aut locum facienda granum auri ab actore praebeatur*. E così in moltissime altre carte si vede usato il grano d'oro fino al secolo XVI (1). Vero è però

---

(1) Archiv. della Cava Arc. 26 num. 11. 15 e 32.

È però che il grano suddetto era moneta immaginaria, e non reale. Un minuzolo d'oro quanto pesava un acino, incapace era di conio e d'impressione. Quindi intendevansi col grano d'oro di pagar tanto prezzo, quanto valeva e pesava un acino di quel metallo.

Il valor legale del grano d'oro era il medesimo dell'odierno grano di rame, cioè due tornesi; o pare la decima parte del carlino d'argento, che torna allo stesso. Matteo degli Afflitti, nella cui età era tuttavia in uso un tal grano, commentando l'allegata costituzione *In civilibus causis*, dice; *Nota ex textu ibi, granum auri: quod pro quolibet homine citando intra civitatem nuncio debent solvi pro actu citationis duas tornienses, quia duo tornienses sunt pretium grani unius auri* (1). E nel Capitolo del regno *Iam saepe* si legge, che dieci grani d'oro formavano un carlino; *Ad rationem videlicet de granis auri decem pro quolibet caroleno . . . . recipiat, et expendat.*

Dopo che il grano d'oro acquistò forza di moneta, e se ne radicò l'uso, per renderlo più comodo al commercio fu immaginario fu ridotto in moneta reale; e per farlo così fu d'uso fabbricarlo di metallo meno prezioso. Giandomato Turbolo ci fa sapere, che sotto il governo di Filippo II, e propriamente negli anni 1572 e 1573 nella zecca di Napoli si battevano grani d'argento (2). Ecco qui un nuovo argomento di meraviglia. Come, dirà taluno, grani d'argento? Monete di così tenue valore erano consistere anche di metallo nobile? Ma questo non deve recar meraviglia per più ragioni. I perchè il valor dell'argento era in quei tempi diverso dall'odierno. L'argento puro detto di coppella, che oggi si compra a ducati diciassette e grana venti la libbra, allora si aveva a ducati dieci e grana ottanta,

(1) Afflitti *Com. ad const. In civilibus* n. 6.

(2) Turbolo *Discorso sulle monete del regno* pag. 34 e 35.

come lo stesso Turbolo riferisce. II perchè quel grano era di piccolissima mole. III perchè era di argento meno puro del carlino. IV finalmente perchè aveva in commercio valore più grande di quello che ha oggidì: mentre allora con un grano si aveva più roba di quel che ora se ne ha. Per ben comprendere la forza di quest'ultima ragione, è necessario che scendiamo per poco in piazza a vedere i prezzi de' commestibili di que'tempi, e quel che valeva nel commercio minuto la moneta del grano. Tra i capitoli del ben vivere pubblicati dalla nostra città nel 1509, ne ritrovo uno che oggi darà da ridere a chi lo sente. Siamsi lecito di riferirlo colle medesime sue parole, comechè goffe; *Quando la farina saglie per guerra, o carestia, o per indisposizione de' stagione de' cinque carlini in su el tomolo, non si debiano fare taralli, susamelli, ceppule, macarune, triti, vermicelli, ne altra cosa di pasta, excepto in caso de' necessità de' malati sotto pena de' meno augustale la prima volta ec. (1).* Sentiste? Il prezzo della farina a carlini cinque in su al tomolo era prezzo di guerra, e di carestia. In fatti ne' registri dell'archivio di S. Lorenzo si legge, che nel seguente anno 1510 vendevansi la farina al mercato alla ragione di grana venti, e venticinque il tomolo; ed una palata di pane di ventidue once non costava più d'un tornese. Sarebbe materia di divertimento il rivangare i prezzi, onde in que'tempi compravansi gli altri commestibili alla minuta. Il dotto Cavalier Di Domenico di Gennaro mi ha gentilmente procurata un'assisa fatta dalla città di Napoli nell'istesso anno 1509, e giova al nostro intento riferirne qualche articolo.

La carne vaccina dovevasi vendere a grana due e mezzo il rotolo.

La vitella di Sorrento a grana cinque.

La carne di porco ad un grano, ed otto calli.

---

(1) Priv., Cap., e Grazie della Città di Napoli vol. I p. 70.

Il lardo a grana quattro il rotolo.

Il cacio di Calabria a grana quattro ed otto calli.

Il cacioavalla, a grana cinque il rotolo.

In quell'anno medesimo il monastero di San Severino; comprò il vino greco a carlini venti la botte, che veniva a grana sedici ed otto calli il barile; e l'olio a grana ventuno lo stajo (1); e così discorrasì del valore delle frutta, de' pesci, e di altri generi di grasse. Ma affinchè niuno porti invidia a quell'età, ed esclami col poeta

*O delus tempo, o vita fallazzevole!*

fa d'uopo considerare, che a proporzione della roba si guadagnava il denaro: se poco se ne spendeva per vivere, se ne guadagnava anche poco. Oggi, a cagion d'esempio, un servitore ha ducati cinque il mese di salario, che importano giornalmente grana 16 3/4: ma in que' tempi aveva ducati sei l'anno che importavano un grano ed otto calli il giorno (2). Oggidì, com'è noto, si tratta di

(1) Veggasi Il Conte Carli *tesoro d'Italia* tomo III par. 2 pag. 102 della prima edizione.

(2) Nell'anno 1388 il sacro Consiglio assegnò ad una dama la servitù, ed i vestimenti convenevoli al suo rango, e gliene tassò l'importo. Giudico di far cosa grata ai curiosi di aggiungere in questa nota l'intera decisione ricavata dall'archivio di quel tribunale; anche per conoscere la frugalità di que' tempi. — *Die 17 Iulii 1488* — *In causa magnifice Domine Marie Marvamarde cum ejus filiis super petita taxatione vestimentorum & aliorum necessariorum pro persona ipsius Domine Marie vidue, ac etiam solutione famulorum &c.*

*Consideratis omnibus considerandis & adhibitis expertis in talibus decretum est per S.R.C. quod huiusmodi vestimenta & salaria taxentur prout presenti decreto taxantur pro singulo biennio ab hinc in antea numerando per eosdem eius filios ipsi Domino Marie debenda ad summam & quantitatem ducatorum octoginta sex de carlenis argenti modo & forma inferius distinctis & declaratis.*

*In primis videlicet Per una gownella de panno nigro aczimoto & bagujato de Florencia canne dey ducati quattordice . . . . . XIII*

ridurre la limosina della messa a grana venti l'una; ma in que' tempi non era più di sette tornesi, o grana quattro, come ho ricavato da alcune memorie della chiesa di San Giovanni maggiore. E pure con tale limosina un prete poteva convenientemente campare. Si usavano allora le piccole monete di rame dette *cavallucci*, o fiano *calli*, dodici delle quali formavano un grano; sicchè scambiando le quattro grana in *calli*, si avevano quarantotto di quelle monetucce; ed una persona le scompartiva comodamente alli varj bisogni della vita. Ma tornando là, donde ci siamo dipartiti, da tutto ciò si ricava, che il grano in que' tempi aveva coi generi di commercio una proporzione molto maggiore di quella che ha oggigiorno, onde non è da stupire, se veniva fabbricato di metallo nobile. Ma non più ragioni, non più autorità; vengasi ai fatti: io ho il piacere di pubblicare un grano d'argento coniato in quel tempo, che da niuno

<i>Item per ana gonnella de saya negra de Perpignano larga cannes doy palmi sey ducati quattro . . . . .</i>	<i>III</i>
<i>Item per uno mantello puro de Florentia palmi dudice ducati dece sari doy, grana dece . . . . .</i>	<i>VII</i>
<i>Item per una Toppetella canna una ducati . . . . .</i>	<i>III</i>
<i>Item per una cortenera ducati . . . . .</i>	<i>III</i>
<i>Item per doy dobletti duc. doy sari doy grana dece . . .</i>	
<i>Item per doy para di calcze ducati uno, sari uno . . . .</i>	
<i>Item per cammise sey ducati tre . . . . .</i>	
<i>Item per sey para di scarpe sari tre . . . . .</i>	
<i>Item per sey para di pianelle ducati uno sari uno . . . .</i>	
<i>Item per le cofeture de dritti vestimenti ducati . . . . .</i>	<i>III</i>
<i>Item per panne de la resta ducati . . . . .</i>	
<i>Item per lo soldo de quelle persone saranno al servizio de diSta Madamma Maria, che saranno tre persone ad una onza per una ciascheduna anno monta per doy anni ducati trentasei . . .</i>	<i>XXXVI</i>

Son debitore di questo documento al Sig. D. Lorenzo Giustiniano, che l'ha estratto dal quaderno II de' voti e decreti dell'archivio del S. Consiglio fogl. 211 & 212.

ancora, per quanto io sappia, è stato conosciuto. Eccolo appunto. Esso rappresenta da un lato la testa di Filippo II allora regnante col motto in giro *Philippus Rex Aragoniae utriusque*, e nel rovescio si vede impressa una maglia della collana d'oro colle parole *Siciliae Hierusalem*.



Ma finalmente coll'avanzar degli anni essendo anche avanzato il prezzo dell'argento, fu necessario di fabbricare il grano di rame, come lo è al presente; e per conseguenza questa moneta acquistò nome e valore dell'oro, nacque in argento, e quindi fu convertito in rame.

#### DEL SOLDI LONGOBARDO.

Il soldo viene allegato una sola volta nel codice Federiciano, e propriamente nella costituzione *Violentias subiectorum nostrorum*; in cui si determina, che colui il quale violentemente spoglia un altro dal possesso di cosa immobile, oltre alla restituzione dello stabile, e de' frutti raccolti, debba pagare la metà del valore della cosa stessa, abolendo in tal guisa la pena di sei soldi prima stabilita per così fatto attentato. Indi si aggiunse; *Derisorium namque credimus aliquem sex solidorum tantam poena damnari*. Ma quanto era il valor legale di cotai soldi? Or questo sì che non è nodo da sciogliersi al bujo, nè è fesso da

saltarfi a piedi giunti; tanto più che i nostri scrittori, ed i commentatori delle costituzioni non ce ne hanno lasciata veruna traccia. Eransi ne' secoli barbari diverse specie di soldi; altri erano i soldi imperiali, altri i Franchi, altri i Frisoni, altri i Longobardi, altri i soldi d'oro, ed altri quelli d'argento; la maggior parte de' quali era di diverso valore, in modo che han imbrogliati i più valentuomini nelle antichità de' mezzi tempi, non eccettuandone nè pure il Lindebrogio, il Dufresne, i Padri Maurini, il Frehero, ed il Muratori. Sicchè per venire alla soluzione del problema, prima di ogni altra cosa conviene investigare di quali soldi parli la costituzione, e quindi determinarne il valore.

In quanto al primo punto ho per fermo, che nella costituzione si parli de' soldi Longobardi; perchè una tal pena la trovo stabilita appunto nelle leggi di quella nazione: come può vedersi nelle leggi 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del libro I titolo 27 *De invasionibus, et iis quae in terra aliena fiunt*. Ond'è manifesto che Federico II volle alludere al diritto de' Longobardi, ed in questo si accordano anche i nostri commentatori (1).

Ma più difficile è il determinare il secondo punto, cioè il valore de' soldi Longobardi. Tra i molti autori che han trattato del soldo, l'unico che a me sembra d'aver colpito nel segno si è il ch. Conte Carli, che con indicibile diligenza ha illustrate le monete e zecche d'Italia, ed è giunto a scoprir quello, che niuno de' *monetografi* suoi antecessori aveva scoperto. Egli ha dimostrato, che i Longobardi quando volevano indicare la moneta d'oro, chiamavano soldi d'oro; e quando nominavano soldi senz'altro aggiunto, intender volevano prezzo d'argento. Ha dimostrato in oltre, che il soldo semplice valeva dodici denari d'argento. E finalmente,

---

(1) Veggansi Bartolommeo di Capua, Matteo d'Affitto, ed altri commentatori di detta costituzione.

che delle dette tre monete Longobarde, cioè soldo d'oro, soldo semplice, e denaro d'argento, la prima e l'ultima erano monete coniate e reali, ed il soldo semplice era immaginaria. Duolmi soltanto che questo valent'uomo, che mi ha condotto per mano fino a questo punto, mi abbandoni in mezzo a questo difficile cammino: mentre qui si arrestano tutte le sue ricerche (1). Da queste però ricavo due importanti avvisi; I che i sei soldi allegati nella nostra costituzione erano soldi semplici, giacchè vengono nominati senza verun aggiunto. Il che ognuno di detti soldi valeva dodici denari d'argento de' Longobardi. Ora per giungere al sospirato termine, e per sapere la corrispondenza di cotali soldi colla moneta nostrale, fa di mestieri che da me medesimo mi apra il varco, valendomi di alcune carte Longobarde dell'archivio della Cava, delle quali è doviziosamente fornito.

Premetto in primo luogo, che siccome il soldo d'oro imperiale era composto di tre tremisfi (2), così parimente il soldo d'oro Longobardo valeva tre tremisfi, come apparisce da un istrumento dell'anno 900 del principato di Benevento *Domini Siconis*, in cui si ha; *Unde pro supradicta mea venditione accepi . . . auri figurati solidos numero tres et duos tremisses . . . et si forsitan nos ipsi per quodlibet ingenium retornare voluerimus, duplum pretium nos vobis componere promittimus, hoc sunt septem solidos et unum tremissem* (3). Se dunque sette soldi, ed un tremisse facevano il doppio di tre soldi, e due tremisfi; è evidente che il soldo costava di tre tremisfi, come anche si ravvisa da altro istrumento dell'anno settimo dell'istesso Sicone (4).

Premetto in secondo luogo, che il tremisse valeva sedici denari Longobardi, come si legge in altre carte. Così in

- (1) Carli *Zecche d'Italia* tom. IV Differ. 4 pag. 18 e seg.
- (2) V. Isidoro Ispalente lib. XVI cap. 24 *Orig.*, ed altri.
- (3) Archivio della Cava Arc. 30 n. 17.
- (4) Detto Archivio: Arc. 31 n. 234.

una si esse; Ego Maldigati filius Radiperti in mutuo accepit a te Sicone filio Tancomazi tremissem unum de denariis qui sunt denarii sedecim (1).

In terzo luogo premetto, che il soldo d'oro Longobardo valeva quattro tari Amalfitani. Così in uno strumento dell'anno 1076; Et propter confirmationem huius venditionis ipsi venditores susceperunt ab ipsis Theodoro et Leone statutum pretium auri solidos 110 quorum quisque habet tarenos auri quatuor ex moneta Amalfitanorum (2).

Premetto finalmente, che il tari d'Amalfi corrispondeva a grana tredici e denari due, o siano grana tredici e calli quattro di nostra moneta corrente. Questo apparisce da un inventario dell'abolito spedale di S. Attanasio del 1336 rapportato dal Chiarito; Item Ecclesia seu Parochia Sancti Petri de Ferrariis dare tenetur tarenum unum Amalphiae consistentem in granis tresdecim et denariis duobus. Così in altro inventario del 1501 riferito dallo stesso scrittore (3).

Or da queste premesse io deduco le seguenti illazioni. I se il soldo d'oro valeva tre tremisse, ed il tremisse sedici denari; dunque il soldo d'oro valeva in tutto quarantotto denari. II se il soldo d'oro valeva quarantotto denari, ed il soldo semplice ne valeva dodici; dunque il primo era quadruplo del secondo. III se il soldo d'oro valeva quattro tari Amalfitani; dunque il soldo semplice corrispondeva ad un solo tari di quel paese; ed in conseguenza il soldo semplice Longobardo, che viene adoprato nella nostra costituzione, corrispondeva a grana tredici e quattro calli di moneta odierna. Sicchè la pena di sei soldi imposta dalle leggi Longobarde per lo delitto di spoglio ragguaglia in tutto a carlini otto di nostra moneta.

l'imperator

(1) Archivio della Cava Arca 86 n. 65. Più Arc. 18 n. 51.  
(2) Arch. sud. Arc. 101 n. 494 Arc. 27 n. 14 Arc. 101 n. 272.  
(3) Chiarito Comm. alla cost. de Instr. confic. p. 112 in nota.

L'imperator Federico di chiamar ridicola la pena per un attentato così enorme.

DELL' AGOSTARO.

Niuna specie di moneta è così spesso adoperata nelle costituzioni del regno quanto l'agostaro; perchè fu introdotta dall' istesso legislatore Federico. Essa vien nominata nella costituzione *Quicumque mulierem = Si domna clandestina = Rapinas eorum*, ed altrove. La moneta suddetta viene chiamata in varie guise *agustalis, augustalis, augustale, augustarius, augustanensis*; ed in Italiano *agustale, agostajo, agostaro* ec.; il che ha detto per evitare l'imbroglio, qualora si vegga nominata in diversi modi nelle vecchie carte. Erano gli agostari monete di oro, ed in quel tempo furono in grandissima voga non solo in questi regni, ma in tutta Italia, ed anche fuori. Riccardo da Sangermano ci fa sapere, che nel 1231 se ne coniarono nelle zecche di Brindisi, e di Messina (1). Io però son d'avviso che se ne fossero battuti in diversi anni, ed in abbondanza. Dissi in diversi anni, argomentandolo singolarmente dai diversi impronti; alcuni de' quali rappresentano la testa di Federico laureata, e questi sono comuni; altri poi la rappresentano coronata, e questi son rari. Dissi battuti in abbondanza, ricavandolo dal citato passo di Guido Bonati, il quale parlando de' tesori ammassati da Pier delle Vigne disse; *Est inventus habuisse in bonis solum in auro 10000 libras augustanensium* (2). Questa testimonianza può sembrare alterata; ma se ci è caricatura, non deve esser tanta, quanta apparisce a prima vista. Diecimila libbre di agostari, alla ragione di *trappesi* sei l'uno, come or ora vedremo, fanno 600, 000 di quelle

(1) Riccardo da Sangermano *Cbron. ann. 1231.*

(2) Bonati *Astron. Tract. 5 Consid. 141.*

monete, e tutte insieme compongono la somma di 900,000 ducati nostrali. Non dovrebbe tembrare cosa strana che ne avesse accumulata sì gran somma un favorito così celebre, il quale, secondo l'espressione del Dante, *tenne ambe le chiavi del cuor* di Federico. Del resto qualunque sia stata la somma precisa lasciata da quel famoso segretario, è certo che dovette essere immensa. Conchiudo adunque che se questo solo ministro unì tanta copia di agostari, segno è che ne fu fabbricata gran quantità. Essi però furono di corta durata; perchè essendo succeduto pochi anni dopo Carlo I d'Angiò, questo non contento dell'estermio di tutta la casa Sveva, volle cancellarne anche la memoria. Imperciocchè nel 1267 ordinò che si abolissero gli agostari, e di essi se ne facesse altra moneta d'oro da lui detta *reale*, come or ora vedremo. In cotal guisa gli agostari furono in buona parte squagliati. Infatti Matteo degli Afflitti, che fiorì due secoli dopo, attestò: *Hodie ista moneta augustalium de auxo non currit, quia pauci reperiuntur, et ideo debet solvi eius aestimatio* (1). E sebbene si trovino nominati ne' secoli posteriori fino al XVI, come ne' capitoli del ben vivere di questa città (2) e nelle carte Beneventane (3), pure è da crederli che se ne fosse pagata la valuta.

Ma quanto era stimato il valor dell'agostaro? Si crede comunemente che valesse tanti sette e mezzo, ovvero carlini quindici nostrali. Questo è il sentimento universale, questa è la tradizione che ci è stata tramandata da' nostri avoli, e questa si conserva tuttavia nel foro da cinque secoli a questa parte (4). Nondimeno alcuni moderni scrittori

(1) Afflitto ad *Cost. reg. lib. I rubr. 22 n. 2.*

(2) Priv., e Capit. della città di Napoli vol. I p. 70 et a. r.

(3) Borgia *Mem. istar. di Benevento* t. I, pag. 416.

(4) Di ciò ne assiecurano l'Afflitto nel luogo citato, il Nigris *Com. ad Cap. ad Hoc* n. 130, il Capecelatro *Consult.* 69 n. 2, Stefano di Stefano *rag. post.* t. I, c. 1, n. 27, p. 126, ed altri.

per troppo sottilizzare han messo in dubbio ciò che finora si è tenuto per indubitato, ponendo in campo diversi opposti sentimenti. Essi han presa principalmente in mira una testimonianza di Riccardo da S. Germano; ed è mirabile come da un testo medesimo se ne sian tratte tante varie opinioni. Le parole di Riccardo sono queste; *Thomas de Pando civis Scalensis novam monetam auri, quae augustalis dicitur ad Sanctum Germanum detulit, ut ipsa moneta utantur homines in emptionibus et venditionibus suis juxta valorem ei ab imperiali providentia constitutum, ut quilibet nummus aureus recipiatur, et expendatur pro quarta unciae* (1). I moderni, come diceva, hanno molto arzigogolato su questo testo, interpretando in diverse maniere le ultime parole, *expendatur pro quarta unciae*. Il Vergara ha presa l'*Uncia* per nome di peso, giudicando che l'agostaro valesse quanto una dobla d'Italia meno ventinove grani, secondo il peso ed prezzo corrente (2); e questo sentimento è stato adottato anche dal Muratori (3). Monsignor Testa arcivescovo di Monreale nella vita di Federico II re di Sicilia, ha similmente presa la parola *uncia* materialmente, opinando che l'agostaro valesse la quarta parte dell'oncia d'oro in massa (4). Il già defunto Abate Ferdinando Galiani nelle giunte al trattato della *Moneta* dopo di avere adottata la comune opinione, si ritrattò nel decorso, e prese la voce *uncia* per nome di peso, aggiungendo che il testo di Riccardo sia viziato, sicchè in vece di *quarta unciae* debba leggerfi *quinta*; e ne allegò questa ragione, perchè avendo posto in bilancia un agostaro ben tenuto, l'avea trovato di *trappesi* sei, che formano appunto la quinta parte dell'oncia

- (1) Riccardo da Sangermano *Chron.* ad an. 1222.  
 (2) Vergara *Monete del Regno*, pref. pag. 5, e nell' *Op.* pag. 15.  
 (3) Muratori *Antiq. med. Aevi* diss. 27 tom. II pag. 626 A.  
 (4) Testa *de Vita et reb. gest. Federic.* II pag. 141.

a peso (1). Oltre a questi il Conte Carli, benchè sia del comun sentimento, che valesse l'agostaro carlini quindici Napoletani, pure crede che avesse potuto corrispondere ad un fiorino ed un quarto, come fu scritto dal Malaspina, dal Villani, e dal Castiglionchio ec. (2). Il Canonico Schiavo pretende, che l'agostaro fosse valuto tari trentuno, e grana cinque moderni di Sicilia (3). Il Principe di Torremuzza finalmente suppone, che valeva il quarto dell'oncia moderna Siciliana, che viene a ragguagliare grana 75 di nostra moneta (4).

Ma con buona pace di questi dottissimi uomini, che venero come maestri, le discordanti loro opinioni dimostrano quanto pericoloso sia allontanarsi talvolta da sentimenti comuni e ricevuti; massimamente quando sono stabiliti sopra tradizioni antiche e costanti. Che il valore dell'agostaro sia stato di sette tari e mezzo, o vogliam dire di carlini quindici Napoletani, è un fatto attestato concordemente da tutti gli scrittori e dalle memorie di que' tempi.

Primieramente il testo di Riccardo da Sangermano, che è stato tanto cavillato, prendendosi nel senso ovvio e naturale, si uniforma al sentimento generale. Egli disse; *Quilibet Augustalis recipiatur, et expendatur pro quarta unciae*. Pigliandosi la parola *uncia* per l'oncia monetale, che correva in que' tempi, e che valeva in commercio sessanta carlini; la quarta parte di essa era carlini quindici; cioè tari sette e mezzo, ed in questo modo lo storico suddetto conferma l'opinione universale.

Ricordano Malaspina storico Fiorentino contemporaneo di Federico II, parlando di questa moneta disse; *Gli cambiò*

(1) Galiani *Della Moneta* ediz. del 1780 pag. 381 396 416.

(2) Carli *Zecche di Italia* tom. III pag. 225 ad 226.

(3) *Opuscoli di autori Siciliani* tom. XVI pag. 240.

(4) *Ivi* pag. 317 a 322.

ad agostari d'oro, che valeva l'uno fiorini uno ed un quarto (1). Giovanni Villani anche Fiorentino, che fiorì nel seguente secolo scrisse; *L'agostaro d'oro valeva l'uno la valuta d'uno fiorino e quarto d'oro* (2). Di queste parole del Villani si servì Lapo di Castiglionchio celebre giureconsulto Toscano dell'istesso secolo XIV, ragguagliando l'agostaro ad un fiorino e un quarto di Firenze (3). Ma il fiorino Fiorentino valeva in queste nostre regioni sei tari, come apparisce da innumerabili documenti, e tra gli altri da un conto del 1333 al 1336 rapportato dal Ducange; *De pecunia recepta in Karolenis'argenti, et reducta ad florenos de Florentia, computata qualibet uncia pro quinque florenis, et quolibet floreno pro sex tarenis, et quolibet tareno pro duobus carolenis, et quolibet caroleno, pro decem granis* (4). Adunque se il fiorino di Firenze valeva sei tari, o sieno carlini dodici, è manifesto che un fiorino e quarto faceva tari sette e mezzo, o pure carlini quindici.

Giacomo, che regnò in Sicilia nell'istesso secolo di Federico, in uno de' suoi capitoli ordinò, che l'agostaro si spendesse in quella monarchia per tari sette e mezzo, secondo il suo natio valore; *Providimus, et praecipimus augustales . . . . generaliter recipi, et expendi ad rationem videlicet de tarenis septem et granis decem pro quolibet augustale* (5).

Ma ciò più luminosamente si comprova con due diplomi, che abbiamo nell'archivio della zecca, i quali ci fan sapere distintamente non solo il valore dell'agostaro, ma anche il titolo. Essi sono così importanti che meritano

(1) Ricord. Malaspina cap. 130 pag. 109.

(2) Giov. Villani Lib. VI cap. XI.

(3) Lapo da Castiglionchio epil. pag. 95.

(4) Ducange Gloss. Latin, voce Unois.

(5) Capit. Regni Siciliae tom. I pag. 35 anno 1288.

di esser messi in veduta. Carlo I d'Angiò, come si è accennato, volle che si abolissero gli agostari e mezzi agostari nell'una e nell'altra Sicilia, surrogando ad essi due nuove monete da lui chiamate *reali* e *mezzi reali*. In quelle stesse commissioni emanate nel 1267 ordinò, che nelle zecche di Barletta e di Messina si fossero battute le monete nuove, le quali dovessero avere il medesimo peso, bontà e valore delle Federiciane. Ecco le parole della commissione per Barletta, e si noti se possono essere più precise; *Mandantes quatenus . . . . in eadem sicla nostra Baroli Regales medios Regales et tarenos auri ad modum infrascriptum laborari et cudi faciatis videlicet quod quelibet libra Regalium et mediorum Regalium contineat de auro puro in pondere uncias auri decem tarenos septem et medium in pondere et quilibet Regalis sit in pondere tarenos sex et medius Regalis tarenos trium et Regalis quilibet pro tarenis septem et medio et medius Regalis pro tarenis tribus et granis quindecim expendantur prout augustales et medii augustales olim erant dicte tenute et ponderis et expendebantur hactenus pro quantitate predicta.* Nell'istesso modo fu distesa la commissione per la zecca di Messina, come si può osservare dallo squarcio in piè di pagina (1). Da questi diplomi ricaviamo le proprietà tutte del reale, ed agostaro insieme. Primieramente ne impariamo la bontà; *Quelibet libra regalium contineat de auro puro in pondere uncias auri decem tarenos septem et medium.* Che

(1) *Mandantes quatenus . . . . in eadem sicla nostra Messane Regales medios Regales et tarenos auri ad modum infrascriptum laborari et cudi faciatis videlicet quod quelibet libra Regalium et mediorum Regalium contineat de auro puro in pondere uncias decem et tarenos septem et medium in pondere et quilibet Regalis sit in pondere tarenos sex et medius Regalis tarenos trium et Regalis quilibet pro tarenis septem et mediam et medius Regalis pro tarenis tribus et granis quindecim expendantur prout augustales et medii augustales olim erant dicte tenute et ponderis et expendebantur hactenus pro quantitate predicta.* Arch. della Zecca Regist. 1280 lit. C, fol. 5 et o. t.


val quanto dire l'oro de' reali, e degli agostari era di carati venti e mezzo. Ne conosciamo in secondo luogo il peso, ch'era di *trappesi sei*; *Quilibet Regalis sit in pondere tarenos sex*. Ne sappiamo per ultimo il valore, ch'era di tari sette e mezzo; *Regalis quilibet pro tarenis septem et medio expendatur pro ut augustales olim erant dicte tenute et ponderis et expendebantur hactenus pro quantitate predicta*. Ed ecco qui il valor legale dell'agostaro distinto dal peso, e dalla bontà. Or dopo rinvenuta questa specie di documenti, farebbe una frenesia il dubitare più che l'agostaro valesse sette tari e mezzo, come viene universalmente stimato. È sto per dire, che una ventina di diplomi simili a questi basterebbero a dissipar le tenebre, delle quali sono ricoperte le monete de' secoli mezzani.

Da questi medesimi diplomi si conoscono parimente gli abbagli del Malaspina, del Villani e del Borghini nel descriverci il titolo degli agostari, senza parlare de' moderni scrittori. Il primo disse, che la qualità dell'oro era di carati venti, il secondo asserì essere di *fine oro a paragone*; ed il terzo giudicò che fosse di carati ventitre e mezzo o ventitre e tre quarti (1). Ma le testimonianze di questi privati scrittori devono cedere all'autorità degli allegati diplomi, i quali in sostanza contengono due commissioni regie emanate da un sovrano nel proprio stato dopo maturo esame e diligenti pruove, come quelle che riguardavano una materia così importante; *Summa premeditatione et deliberatione pensata, et diligenti deliberatione perhabita*; sono queste espressioni inserite in detti diplomi. Commissioni in somma, che vennero pubblicate con tutte le solennità, perchè accompagnate con lettere patenti dirette a tutti i conti, giustizieri, baroni, secreti, castellani, bali, giudici, alle università d'entrambi i regni, ai quali si fe nota la

(1) Borghini *Della Moneta Fiorentina* tom. II pag. 220.

fabbrica, ed il titolo delle nuove monete, in tutto corrispondenti al valore, peso, e bontà degli agostari; ed in conseguenza si deve conchiudere, che la bontà di questi era di carati venti e mezzo; il che venne anche attestato da Maestro Iacopo di Fiorenza nella sua aritmetica scritta nel 1307, dove disse; *Che gli agostari d'oro sono a carati venti e mezzo* (1).

Ora per compimento dell'opera ne aggiungo qui il disegno ricavato dall'agostaro che ho presso di me. Eccolo appunto.



Esso rappresenta da un lato il mezzo busto di Federico II colla leggenda CÆSAR. AUG. IMP. ROM., e nel rovescio l'aquila imperiale col nome FRIDERICUS. Stupisco come abbia potuto venire in mente al Poggio (2), al Liruti (3), ed altri, che questa moneta fosse stata in uso in Costantinopoli a' tempi di Costantino il grande; ed al Signor Apostolo Zeno, al Muratori (4), ed a Monsignor Borgia (5), che l'immagine in essa scolpita sia di Cesare Augusto, da cui tirano l'etimologia di *augustale*. Stupisco, io diceva, come uomini

- 
- (1) V. le *Novell. Letter.* del Lami del 1754. col. 295.  
 (2) Calogera *Opusc.* tom. XIX pag. 414.  
 (3) V. Argelati tom. II pag. 169.  
 (4) V. Muratori *Antich. Ital. diff.* 27 403 *diff.* 28 p. 472.  
 (5) Borgia *Mem. di Benevento* tom. II p. 51 et 200.

uomini così dotti abbian potuto proferire asserzioni così poco ponderate con manifesta violenza all'autorità di due scrittori contemporanei, cioè di Riccardo da Sangermano, e di Ricordano Malaspina; il primo de' quali chiamò l'agostaro moneta nuova introdotta dal nostro Federico, ed il secondo dichiarò di esservi improntato il volto dell'istesso imperatore. Nè per rinvenire l'etimologia di agostaro ci era bisogno di ricorrere a' tredici secoli indietro, e salire sino ad Ottaviano, quando che si poteva ricavare dall'istesso Federico, al quale non era straniero il titolo d'augusto, come apparisce da infiniti documenti. Ma senza cercarli altrove, l'abbiamo nelle stesse costituzioni, in fronte delle quali ci è l'istesso titolo apposto nell'agostaro; cioè *Imperator Fredericus II. Romanorum Caesar semper Augustus*. Oltre di che chi può mai persuadersi, che Federico II, il quale fu tanto geloso della sua fama, avesse adoprato in una moneta propria il nome di un principe tanto remoto, col quale non ebbe mai alcuna relazione? Chi può mai credere che l'immagine impressa nell'agostaro sia di Ottaviano, se ci è scolpito il nome *Fridericus*? Ma senza più intrattenermi a ribattere queste erronee asserzioni, mi rimetto a quel di più che ne hanno scritto lo Schiavo (1), e lo Zanetti (2); mentre io torno al mio scopo principale; qual'è di fissare il valor legale di questa moneta.

Crederci adunque di lasciare in qualche modo dubbio il valor dell'agostaro, se non indicassi la cagione degli abbagli de' moderni avversarj. A ben riflettersi le loro discordanze dipendono da puri equivoci, ne' quali sono incorsi, interpretando le testimonianze di Riccardo da Sangermano, del Malaspina, del Villani, e del Cattiglionchio; equivoci facilissimi a prendersi in fatto di monete barbare, quando non si esaminano a fondo, ed a sangue freddo.

(1) Opuscoli di autori Siciliani tom. XVI pag. 237.

(2) Zanetti *Monete d'Ital.* tom. II, pag. 430 e seg.

Primieramente la parola *uncia* usata da Riccardo nel luogo ora citato è parola ambigua e di doppio senso; imperocchè significa il peso dell'oncia, e la moneta di questo nome. Incontrandosi essa nelle vecchie carte, conviene diligentemente avvertire quando indica peso, e quando dinota la moneta; talchè pigliandosi una cosa per l'altra, volentieri si cade in errore.. Tanto appunto è accaduto al Vergara, al Muratori, al prelado di Monreale, ed al configliar Galiani, i quali prendendo la *quarta unciae* usata dal cronista per nome di peso, son usciti di squadra, perdendosi in diversi calcoli. L'*uncia* usata da Riccardo è da intendersi per nome di moneta; mentre egli per far capire a tutti il valore del nuovo denaro fabbricato da Federico, ragguagliò l'agostaro coll'oncia d'oro *monetale* allora nota a tutti, che correva in commercio, come oggi corre il ducato. Sicchè fece il ragguaglio fra moneta e moneta, e non già fra moneta e peso, come è stato immaginato da' mentovati scrittori. Or se l'oncia *monetale* valeva trenta tari; la quarta parte di essa importava tari sette e mezzo, e tanto appunto, come si è detto, valeva l'agostaro.

L'altro equivoco in cui facilmente si cade parlando di monete barbare, consiste ne' nomi stessi delle monete. Ve n'erano in que'tempi alcune che avevano il medesimo nome, ed un valore diverso; come si è osservato di sopra parlando de' soldi, senza nominare i tari, ed altre monete confimili. Altrettanto è da dirsi de' fiorini. Altro era il fiorino di Firenze, che allora era il comune, altro il fiorino di camera, altro quello di Aragona, ed altro il fiorino di Sicilia, come egregiamente osserva l'illustre principe di Torremuzza (1). Il conte Carli desideroso di conciliare l'autorità del Malaspina, del Villani, e del Castiglionchio, con una carta Siciliana comunicatagli dal canonico Schiavo,

---

(1) Opusc. di autori Sicil. tom. XVI pag. 345 e seg.

asserì, che l'agostaro valesse un fiorino ed un quinto, e non già un fiorino e quarto, come era stato avvisato dagli scrittori già detti; senza riflettere che il fiorino nominato in quella carta era fiorino di Sicilia, particolare di quell'isola, che correva tarì sei, e grana cinque, o siano carlini dodici e mezzo, come apparisce dalle parole della stessa carta recata dal Carli. *In florenis viginti, computatis tarenis sex, et granis quinque pro quolibet* (1). All'incontro il Malaspina, il Villani, il Castiglionchio, come Toscani, ragguagliarono l'agostaro col loro fiorino di Firenze, che valeva soli carlini dodici, come abbiamo provato. Quindi è che uno di questi fiorini ed un quarto faceva tarì sette e mezzo.

Il canonico Schiavo poi abbagliò nell'interpretare il Malaspina, e l'Villani che ragguagliarono l'agostaro ad un fiorino e quarto di Firenze. Quel valentuomo per rintracciar la valuta del detto fiorino, si avviò per una via tortuosa e malagevole, che il menò ben lontano dal suo scopo. Egli andò a ricorrere all'antico ducato d'oro di Venezia; dicendo che il fiorino Fiorentino, ed il ducato Veneziano sono stati computati del medesimo prezzo e valore. Dopo questa premessa valutò l'antico ducato d'oro di Venezia all'istesso prezzo che correva a' giorni suoi il moderno zecchino Veneziano, cioè venticinque tarì Siciliani. In questo modo fece sbalzare l'agostaro a tarì trentuno, e grana cinque di Sicilia; senza far conto che l'antico valore del ducato d'oro di Venezia era tutto diverso dall'odierno zecchino di quella repubblica. Si fa da tutti, che il moderno zecchino viene valutato ne' dominj Veneti per lire ventidue. Ma il valore del ducato d'oro del XIII secolo è tuttavia incerto e controvertito. I Signori Zagata (2) e Zanon (3),

(1) Carli tom. III *Zecche d'Italia* pag. 225 e 226.

(2) Zagata *Cron. di Verona* presso Argelati t. II pag. 69.

(3) Zanon *Lettere di Agricol.* tom. V pag. 196.

credono che valeva tre lire. Il Rubeis suppone che valeva lire tre, e soldi due (1). Il Signore Zanetti giudica che valeva soldi 39, e 4c (2). Il Conte Carli stima che valeva diciotto grossi (3). A qualunque delle divise opinioni si voglia stare, si vede sempre che l'antico ducato d'oro aveva valore estrinfeco di gran lunga inferiore a quello del moderno zecchino. Ma senza ricorrere altrove, il valore dell'antico fiorino ci viene direttamente avvisato da varj documenti, e singolarmente da quello che ho recato poco fa, che computa ogni fiorino di Firenze per sei tari, ogni tari per due carlini, ed ogni carlino per dieci grana. Or se il detto fiorino valeva dodici carlini; dunque un fiorino e quarto corrispondeva a quindici carlini Napoletani, e non già a tari trentuno e grana cinque di Sicilia, come credette il lodato Schiavo.

E finalmente l'equivoco del principe di Torremuzza dipende da più remota cagione, come si vedrà nella fine di questa prima parte: basta per ora indicar il suo inganno. E' cosa indubitata, per ciò che si è dimostrato, che nel secolo XIII l'oro si vendeva circa a ducati otto l'oncia. Carlo I d'Angiò fece comprare 218 libbre d'oro di doppie, ch'era più puro, alla ragione di ducati otto e grana ventisei l'oncia, come dal diploma di sopra recato nell'articolo del tari. Ciò premesso, il principe di Torremuzza stima l'agostaro sette tari e mezzo dell'odierna moneta di Sicilia, che fanno settantacinque grana di moneta Napoletana. Ma l'agostaro pesava sei *trappefi*: dunque cinque agostari pesavano un'oncia. Che val quanto dire cinque agostari avrebbero avuto di valor estrinfeco ducati tre, e grana settantacinque, e d'intrinfeco prezzo d'oro ducati otto in

(1) V. Argelati tom. I pag. 156.

(2) Zanetti tom. II pag. 231.

(3) Carli *Zecche d'Ital.* tom. V pag. 153.

circa; e per conseguenza si dovrebbe dire, che gli agostari correvano in commercio meno della metà dell'intrinseco valore. Ma se questo è un assurdo, anzi un'eresia politica; è dunque evidentemente erronea la sua opinione. Non mi diffondo poi sulla proporzione che fa lo stesso autore tra l'oro, e l'argento de' secoli XI, XII, e XIII ec; mentre essa è tutta appoggiata sopra dati fallaci, come si vedrà in fine di questa prima parte. Ed ecco, se io non m'inganno, dissipata la polvere che han sollevata i moderni per offuscare il valor dell'agostaro.

#### DEL MEZZO AGOSTARO.

Il mezzo agostaro viene allegato in due costituzioni, cioè in quella che comincia *Dubitacionem jurisperitorum*, e nell'altra *Salubritatem aeris*. Oltre a ciò viene spesso nominato nelle vecchie carte. In un registro del 1268 apparisce, che nel 1268 i Napoletani furono condannati dalla G. C. a pagar mezzo agostaro per fuoco, per aver devastato la vigna dell'abate Andrea Griffo (1), e così altrove (2). Ciò non ostante questa moneta è quasi ignota al mondo letterario. Il Borghini, il Paruta, l'Havercampo, il Ducange, il Vergara, il Muratori, l'Argelati, il conte Carli, il canonico Schiavo, il Bellini, il principe di Torremuzza, monsignor Borgia, ed altri che han parlato dell'agostaro, e di altre nostre monete, non han fatto nè pur cenno del mezzo agostaro. Due, per quanto io sappia, fra i *numismatici*, l'hanno semplicemente ricordato. Il signor Chiarito tra i nostri, parlando di Carlo I d'Angiò, l'accenna in questo modo; *Leggesi di aver egli ordinato che nel regno per l'avvenire non avessero avuto corso gli*

---

(1) Archiv. della Zecca regist. 1268 A pag. 79.

(2) Detto registro 1268 pag. 127.

*augustali, e mezzi augustali* (1). Tra gli esteri l'acconna parimenti il signore Zanetti colle seguenti parole; *Deest per ultimo avvertire, che oltre l'Agostaro di oro, fece Federico coniare probabilmente anche il doppio, ed il mezzo Agostaro; siccome il primo veduto abbiamo in documento del 1297 presso il Du-Cange nominati tres grossos Augustarios auri e quanto al secondo vengo assicurato da un mio autorevole Amico di averne veduti* (2). Il Chiarito adunque non ce ne ha dato altro che il semplice nome, e lo Zanetti un giudizio fatto sulla relazione altrui.

Ma perchè non ho omissa diligenza per illustrar la materia non solo con documenti, ma anche colle monete stesse; dopo varie ricerche fatte ne ho rinvenuto uno tralle antiquarie suppellettili del chiar. Don Francesco Daniele storiografo di Sua Maestà, e diligentissimo raccoglitore dei monumenti Federiciani; oltre a quello che io stesso ne posseggio procuratomi dal medesimo Signor Daniele. Lo presento per la prima volta al pubblico nella grandezza dell'originale.



Esso porta la stessa impressione dell'agostaro, mostrando da un lato il busto di Federico colle parole *Caesar Aug.*

- 
- (1) Chiarito Comm. alla Cost. de *Inst. confic.* pag. 94.  
 (2) Zanetti *Monete d'Ital.* tom. II pag. 437 e 438.

*Imp: Rom.*, e dal rovescio l'aquila imperiale, attorno della quale stà scritto *Fridericus*. Il silenzio degli antiquarj, e la rarità di questa moneta mi fanno credere che se ne fossero coniate poche, le quali si sono disperse e liquefatte.

Dalle commissioni di Carlo I d'Angiò, da me più volte allegate, sappiamo non solo il valore, ma anche il titolo de' mezzi agostari. La bontà dell'oro era la stessa degli agostari, cioè venti carati e mezzo; dapoichè ogni libbra di mezzi agostari doveva contenere once dieci e *trappesti* sette e mezzo d'oro puro. Il peso era di *trappesti* tre. Il valore finalmente era di tari tre, e grana quindici, o sieno carlini sette e mezzo di nostra moneta. *Medius Regalis pro tarenis tribus et granis quindecim expendatur . . . . prout medii augustales olim erant dicte tenute et ponderis et expendebantur hactenus pro quantitate predicta*. E queste son le monete tutte che si adoprano nel codice delle costituzioni delle due Sicilie.

#### DEL CARLINO.

Sebbene il carlino non venga nominato nelle costituzioni del regno, pure dovendo servire al mio istituto, conviene quì dirne qualche cosa. Questa moneta viene nominata nelli capitoli de' re Angioini (1), e fu di grandissimo uso non solo in questo regno, ma ben anche nella Sicilia; mentre essendo di valore mezzano tra le monete piccole, e le preziose, e comoda a tutti i ceti di persone, è stata di tempo in tempo con diversi impronti rinnovata da quasi tutti i sovrani di ambedue i regni, dove tuttavia se ne conserva l'uso. Il primo che l'introdusse fu Carlo I d'Angiò, il quale dopo debellato Manfredi, e dopo di essersi pienamente impossessato di questi regni, fece stampare questa nuova moneta, che dal suo nome denominò *carlino*,

---

(1) Capitolo di Roberto Robertus = *Perpenfa deliberatione*.

come apparisce dalle parecchie carte dell'archivio della zecca fatte in tempo del di lui governo. Il Muratori volle dire: *Non so, se dal primo, o dal secondo sia disceso il costume tuttavia mantenuto nel Regno di Napoli di chiamar Carlini simiglianti denari* (1). Ma quello fu un dubbio infossistente, che si poteva agevolmente scalfare, se avesse considerato, che una tal moneta fu introdotta anche nella Sicilia; ed in quel regno non potette introdurla, che il solo Carlo I, che ne fu signore per parecchi anni; mentre Carlo II non ebbe mai dominio in quel regno. Carlo I adunque introdusse il carlino, e ne fece coniare di due specie, cioè d'oro, e d'argento, avendoci fatto imprimere lo scudo co' gigli, ch'era l'impresa della casa Angioina, e perciò fu detto anche carlinoigliato. Il valor legale de' carlini è stato parimente di due specie; mentre quello di oro valeva quindici carlini, o sia la quarta parte dell'oncia, quanto valeva appunto l'agostaro; *Karolensis auri ad rationem de quatuor eorum pro uncia una* (2). Al carlino d'argento poi fu dato il valore di grana dieci, che ha ritenuto infino ad oggi; tal che due di essi facevano un tari, e sessanta un'oncia. Così in una carta della Cava del 1299; *Uncias centum in carolenis argenteis novis ad rationem de sexaginta per unciam* (3); e così in infinite altre carte del nostro regno. Così Andrea d'Isfernia nei commentarj a' libri feudali: *Unum carolenum, qui valet granos decem.* E poco dopo; *carleno valente decem granos* (4).

#### CONSIDERAZIONI SUL VALOR LEGALE DELLE MONETE DELLA SICILIA.

Prima di terminare questa prima parte voglio, che facciamo una scoperta di molta importanza sul valor legale delle

(1) Muratori *Antichità Italiane* Diss. 27 tom. I pag. 404.

(2) Archivio della Zecca 1280 C Fol. 86.

(3) Archivio della Cava Arc. 87 num. 86.

(4) Isfernia *Quae sunt Regalia v. Monetae* n. 22 p. 292.

delle monete Siciliane, il che serve per sempre più confermare, che le monete de' bassi tempi trovansi immerse in dense caligini. E' cosa degna di osservazione, che tanto la Sicilia, quanto le contrade, che oggi formano il regno di Napoli da parecchi secoli a questa parte hanno avuta la stessa sorte, ed ugual forma di governo. Esse dopo essere state per più tempo divise in piccoli domini, ed esposte alle incursioni di barbare nazioni, finalmente nel secolo XI furono ridotte in monarchia da' principi Normanni: e dal XI fino al XIII furono governate da' medesimi sovrani. E benchè sotto Carlo I d'Angiò la Sicilia si divise da noi col famoso vespro Siciliano, e restò separata per lo spazio di circa 150 anni, pure si riunì nuovamente sotto Alfonso d'Aragona nella metà del secolo XV; e da quel tempo in poi, a riserva di pochi intervalli, è stata, com'è al presente, a noi unita e congiunta. Or questi due regni, o che fin da que' primi secoli fossero stati separati tra loro, e l'uno indipendente dall'altro, come sostiene il Giannone (1), o che avessero formato un regno solo, come più ragionevolmente pretendono gli scrittori Siciliani (2); è cosa certa, ch'ebbero quasi tutte le monete uniformi. I Siciliani fin da quei tempi, ed anche prima, usarono ugualmente che noi la libbra, l'oncia, il tari, il grano, ed altre; e da quel tempo fino a' dì nostri sono in uso nell'una, e nell'altra parte, ad eccezione della libbra, che a poco a poco è andata in disuso. Ciò però non ostante facendosi il confronto fra denaro e denaro, si trova un divario enormissimo: imperocchè la pecunia della Sicilia vale oggi la metà meno di quella del regno. Infatti l'oncia moderna Siciliana corrisponde a tre ducati Napoletani, e non a sei, quanto si valuta l'oncia nostra: il tari Siculo corre presso

(1) Giannone lib. XI cap. 4.

(2) V. *Inveges* Storia di Palermo tom. III.

di noi per semplice carlino: il carlino di Sicilia equivale a cinque grana nostrali: ed il grano di quell'isola si spende in questo nostro continente per semplice tornese (1).

Or ciò supposto io qui propongo un dubbio assai degno de' vostri ingegni. Ne' primi secoli della monarchia le monete Siciliane erano così difformi dal valore delle Napoletane? E per proporre il problema in modo più preciso; le monete della Sicilia hanno oggi quello stesso valore, che avevano ne' secoli XI, XII, e XIII, ed anche prima? Gli scrittori di quell'isola credono generalmente di sì; perchè sono persuasi, che le monete loro sieno sempre mai mantenute sul piede, in cui oggi sono, cioè la metà meno delle nostre. E per rendervene certi, voglio che lo sentiate da un Siciliano medesimo, qual'è il lodato canonico Schiavo, che lo attesta co' seguenti termini; *I nostri nazionali scrittori, senza ricercar più oltre, qualora nelle antiche scritture si sono incontrati ne' nomi d'oncia d'oro, l'hanno a dirittura creduta un'oncia semplice simile a quelle, che di sovente nella nostra zecca si coniano . . . di tre ducati Napoletani composta* (2). E stupisco, come il ch. autore delle *Memorie delle zecche di Sicilia* scritte dopo la morte di Schiavo, non abbia nè meno avvertito questo enorme divario, anzi si lasci anch'egli trascinare dalla comune opinione. Infatti parlando egli dell'agostaro, dice, ch'era *l'Agostale col piccolo importo di tari sette e mezzo di Argento de' nostri tempi*; val quanto dire di carlini sette e mezzo Napoletani (3). Vedendo lo stesso autore, che questo sentimento avrebbe molto diminuito il prezzo dell'oro di que'tempi, ed avanzato quello dell'argento, è caduto nella necessità di sostenere, che ne' secoli XI, XII, e XIII la

(1) V. la Prammatica de' 20 dicembre 1745 LIII *de monetis*.

(2) Opuscoli d'autori Siciliani tom. XVI pag. 231, e 232.

(3) Opuscoli suddetti tom. XVI pag. 321, e 322 nella nota.

proporzione dell'oro all'argento era fino, come uno a sette; il che da niuno ancora è stato detto, nè immaginato. E finalmente lo stesso Schiavo ci assicura, che per pratica generale de' tribunali della Sicilia si osserva, che qualora nelle antiche carte si faccia menzione dell'oncia, tari ec., questi sempre si stimano per once, e tari moderni (1).

Or questo appunto è un inganno generale, e dirò ancora di somma conseguenza, il che sia detto con tutto il rispetto dovuto a quella sagace e dotta nazione. Quindi imprendo a dimostrare, che il valor legale delle monete Siciliane ne' secoli XI, XII, e XIII, ed anche prima era in tutto uniforme a quello delle nostre, ed erano esse, diciam così, una cosa stessa. E se oggi il denaro Siciliano vale la metà meno del nostro, è dipeso da una sconosciuta alterazione, che gli si è data, dopo che la Sicilia si sottrasse dal dominio de' nostri sovrani. Eccone le pruove.

Primieramente si è già accennata la grande uniformità, che per lo spazio di più secoli vi è stata fra l'uno e l'altro regno. Essi, per così dire, ebbero comuni i natali, perchè in un secolo medesimo furono ridotti in principato. Dall'XI fino al XIII ebbero comuni i sovrani, i quali fissarono la loro sede in Palermo, dove anche risedevano i primarij officiali della corona. Ebbero comuni parimente le leggi. In somma si dimesticarono tanto, e con sì amabil nodo si collegarono insieme, che l'uno comunicò all'altro il proprio nome: onde il nostro continente fino da quei tempi acquistò anche il nome di Sicilia. E benchè avessero avute separate le zecche; ciò non ostante parte per la vicinanza loro, parte per lo commercio delle due nazioni, e soprattutto per l'unità del governo, ebbero quasi tutte le monete uniformi, adoprandole cogli stessi nomi, e proporzione tra loro. Se l'oncia Napoletana valeva trenta

---

(1) Opuscoli Siciliani XVI pag. 249.

tari, ed il tari venti grana; anche l'oncia Siciliana valeva trenta tari, ed il tari grana venti, ed altrettanto dicasi delle altre monete. Se in queste provincie si facevano i conti in once, tari, e grana; anche nelle regioni Sicule facevasi lo stesso. Dal che si ricava, che l'une e l'altre monete ebbero comune l'origine. E se furono uniformi ne' nomi, nella proporzione, e nel modo di conteggiarle, dovettero in conseguenza essere le stesse in ambedue i regni.

Secondo perchè alcuni principi di que' primi secoli introdussero in ambedue i dominj alcune nuove monete. Il re Ruggiero, come avvisa Falcone Beneventano, c' introdusse i ducati ed i follari suoi; *Monetam suam introduxit, unam vero, cui ducatus nomen imposuit, octo Romefnas valentem. . . . Induxit etiam tres follares areos Romefnam unam appretiatos* (1). Federico II c' introdusse gli agostari, come abbiamo dimostrato coll' autorità di Riccardo da Sangermano. Carlo I d' Angiò c' introdusse i carlini, che sono tuttavia in uso nell' uno e nell' altro stato. Or chi può persuadersi, che queste monete introdotte da' medesimi sovrani, in tempi che governavano l' uno e l' altro regno, nelle nostre provincie avessero avuto il doppio valore di quello, che avevano nella Sicilia? Questa sarebbe stata una cosa mostruosa, nè certamente si sarebbe taciuta dagli storici testè allegati.

Terzo si pruova dalle stesse costituzioni del regno. Il codice delle costituzioni, come ognuno sa, fu emanato da Federico non solo per le regioni di quà dal Faro, ma anche per le regioni di là, dove è tuttavia in osservanza. In dette costituzioni adunque si nominano varie specie di monete, che correvano in quei tempi in ambedue le parti, e queste vengono adoperate e nominate senza differenza veruna;

---

(1) Falcone Beneventano cronic. anno 1140.

ond' è chiaro, che doveano essere le medesime. Mi spiegherò meglio coll' esempio di sopra allegato. Nella costituzione *Quia numquam sciri potest*, fu stabilito, che il medico per due visite al giorno non poteva esigere più di mezzo tari, o siano dieci grana. Or se le monete Siciliane di que' tempi valevano la metà meno delle nostre, si deve dire, che in virtù di una stessa legge i medici di questo regno riscuotevano dieci grana Napoletane al giorno, e quelli della Sicilia non ne potevano esigere più di cinque, posto che il tari di Sicilia fosse valuto dieci grana nostrali, come vale oggi. E lo stesso dicasi delle altre somme stabilite dalle costituzioni per gli notari, per gli subalterni, per gli contratti, per le pene pecuniarie ec., le quali vengono determinate senza veruna distinzione nè di regno, nè di valore. Può dirsi cosa più assurda di questa; che le stesse leggi in una contrada dovessero eseguirsi in un modo, e nell' altra in modo diverso? Certo che no. Dunque convien conchiudere, o che le costituzioni furono assurde, o che le monete dei due regni avevano in que' tempi ugual valore.

Ma lasciam da banda le ragioni di convenienza; io voglio addurvene una, che esclude ogni replica, dimostrando che in que' tempi le monete Siciliane e le nostre erano eguali non solo nel valore estrinseco, ma anche nell' intrinseco. I due diplomi del 1267 di Carlo I di Angiò, più volte allegati, mettono questa verità in tutto il lume. Si vede in essi, che le monete, che si battevano nella zecca di Messina, erano dello stesso peso, della stessa bontà, e dello stesso valore delle monete, che si coniarono nel nostro regno. Sarebbe qui di mestieri leggere intieramente la commissione diretta agli zecchieri di Messina, e quella indirizzata agli zecchieri di Barletta; ma dai corrispondenti squarci, che ho sopra recati dell'una e dell'altra commissione, si vede, che il tari nostrale era di carati  $16 \frac{1}{2}$  d'oro, pesava acini 26, e valeva venti grana: e che tal quale era il tari di Sicilia. I mezzi reali, e mezzi agostari di

queste provincie erano di carati 20  $\frac{1}{2}$ , pesavano tre *trappefi*, e valevano tari tre, e grana quindici; e tali erano i mezzi reali, e mezzi agostari Siciliani. I reali, e gli agostari nostri erano di carati 20  $\frac{1}{2}$ , pesavano sei *trappefi*, e si spendevano per tari sette e mezzo: ed i reali, ed agostari conati in Messina erano similmente di venti carati e mezzo, di *trappefi* sei, e si spendevano per sette tari e mezzo, come tutto viene precisamente spiegato ne' diplomi già detti. Ed io aggiungo ancora, che gli agostari nostri ed i Siciliani avevano il medesimo impronto, e l'iscrizione medesima: mentre l'agostaro di questo regno rapportato dal Vergara (1), dal Muratori (2), e da me poco innanzi, è similissimo all'agostaro di Sicilia rapportato dal Paruta (3), e dallo Schiavo (4). In somma tutte queste monete Siciliane, corrispondevano esattamente alle nostre tanto nell'estrinfeco, quanto nell'intrinfeco. Adunque per la necessaria proporzione, che le monete hanno fra loro, tutto il denaro Siciliano valeva lo stesso che il nostro. Può darsi pruova di questa più chiara? Se questa non merita titolo di dimostrazione, qual altra pruova così chiameremo? Quindi apparisce anche alle persone più grossolane, che la moneta di Sicilia ne' primi tre secoli della monarchia, aveva un valore eguale alla nostra. E se dopo di quel tempo le Siciliane sono valute la metà meno, è assolutamente dipeso da alterazioni di prezzo, che loro si è data.

In qual tempo poi fosse accaduta così fatta alterazione, non ardisco ancora definirlo. Stimò però, che ciò avvenisse in diverse volte, dopo che la Sicilia si separò da noi. Il secolo XIV, sotto il regno de' fratelli Ludovico e Federico III, fu epoca molto calamitosa alla Sicilia per le guerre

- 
- (1) Vergara *Monete di Napoli* tav. VI, Num. 6. 7  
 (2) Muratori *Antiq. medii aevi* tom. II, n. 8, 9 pag. 637 e 638.  
 (3) Paruta *Sicilia Numismatica* P. III. tav. CXCIV. n. 5.  
 (4) Opuscoli degli Autori Siciliani tom. XVI pag. 239.

etvili, e per le discordie de' conti di Chiaromonte, Palici, Mistretta, e di altri baroni, che si resero padroni di quasi tutta l'isola (1); onde le rendite si videro notabilmente minorare (2). Maggiori furono le miserie, che provò quel regno nel XV secolo, essendosi reso così povero, che per penuria di oro e di argento si facevano generalmente i pagamenti in piccioli (monete tenuissime, ognuna delle quali corrisponde a due calli de' nostri). Continui erano i romori e le discordie tra i contraenti: discordie, che richiamarono l'attenzione del governo, il quale con bando penale ordinò, che i pagamenti si facessero di tre quarti di moneta d'oro, o di argento, e di una quarta parte di piccioli. Ma la scartezza de' tempi non tollerò punto un tal rimedio. Quindi gli Ordini tutti del regno radunati in parlamento nel 1457 si videro obbligati di ricorrere al re Alfonso di Aragona, e fralle altre grazie dimandarono la revocazione del bando, perchè il regno era tanto esausto, che appena vi si trovavano i soli piccioli. Infatti ottennero la permissione di poterli fare i pagamenti in qualsivoglia specie di denaro, come meglio riuscisse, e potessero i contraenti convenire (3). In mezzo a queste calamità io credo, che la moneta Siciliana dovette avanzare di prezzo, se non in una volta, almeno a poco a poco. In effetto ne ritrovo un esempio accaduto nel XIV secolo tra i privilegi della città di Palermo raccolti dal Vio (4). Altri più chiari ne ritrovo nel XV. Imperocchè nel 1457 gli Ordini di quel regno cercarono ad Alfonso la grazia di poter alterare il prezzo de' ducati Veneziani, e delle altre monete (5). E poichè quel sovrano prese tempo a deliberare, quindi è che

(1) Fazzello *de Rebus Siculis* Dec. II, cap. 5.  
 (2) Mongitore *Privileg. Eccl. Panorm.* pag. 186 ad 190.  
 (3) *Capitula Regni Siciliae* tom. I pag. 420 cap. 530.  
 (4) D: Vio *Privileg. Urb. Panorm.* pag. 59.  
 (5) *Capitula Regni Siciliae* tom. I pag. 407, 408.

nel 1458 appena succeduto al regno Giovanni d'Aragona, fu rinnovata la stessa domanda, e fu già accordato di accrescersi il prezzo alla moneta, come si legge ne' capitoli di quel sovrano (1). Veggo infatti, che l'*alfonsino*, moneta d'oro, nello spazio di venti anni, cioè dal 1451 fino al 1471 dal valore di carlini 22, che prima aveva, fu accresciuto fino a carlini 26, e grana  $2\frac{1}{2}$  (2). Questo è quanto ho potuto rinvenire in generale sull'accrescimento del valore delle monete Sicule. Ma lascio ben volentieri questo campo alle ricerche de' nazionali, contentandomi di avere scoperto il vero valore delle monete di que' primi secoli.

Qui però convien che confessi, che questo cangiamento di valore è stato subodorato da due moderni autori, uno estero, e l'altro nazionale. Il Conte Carli, tra gli esteri, parlando dell'oncia Siciliana dice; *Potrebbe benissimo essere, che un Fiorino ed un quarto equivalessero ad una moneta d'oro, che fosse la quarta parte d'altra moneta appellata Oncia da' Siciliani, e che noi non conosciamo più* (3). Il canonico Schiavo, ch'è l'unico che io sappia tra gli scrittori Siciliani, ha pure avvertito questo cangiamento. Ma questo valentuomo se conobbe l'errore de' suoi nazionali, non arrivò a conoscere il vero. Anzi per troppo discostarsi dal fallo comune, urtò in fallo più enorme. Laddove i Siciliani valutano l'oncia antica per tre ducati Napoletani; egli la quadruplicò, facendola di ducati dodici e mezzo. E questa, se io non m'inganno, è la principal cagione per cui le monete e zecche della Sicilia de' bassi tempi, non sono state molto considerate da' moderni autori, che han trattato delle zecche d'Italia. Il lodato principe di Torremuzza nella prefazione alle *Memorie delle zecche di Sicilia*

(1) *Ibidem* Cap. 25 *Reg. Ioann.* pag. 444, 445.

(2) V. Torremuz. *Opusc. Sicil.* tom. XVI pag. 321 a 324.

(3) Carli tom. III delle sue opere pag. 225.

*Sicilia* si duole de' suddetti autori, e singolarmente del Conte Carli, i quali benchè avessero trattato generalmente delle monete d'Italia de' bassi tempi, ed anche di alcune oscure comunità, e di piccoli luoghi, pure nulla o ben poco hanno parlato delle monete, e zecche Siciliane. Ma questa omissione è scusabile, perchè i forestieri non han quegli ajuti, che hanno i nazionali nel proprio paese.

Ecco intanto squarciato quel denso velo, che ha celato finora la parte più essenziale delle monete Siciliane: velo assai pregiudiziale alla scienza *numismatica* de' bassi tempi. Conciosiacchè valutando le monete de' primi secoli della monarchia secondo l'odierno computo della Sicilia si cade in errori enormissimi. Così, a cagion d'esempio, li seicento *Schifati*, che l'antipapa Anacleto pretese dal re Ruggiero per l'investitura della Sicilia (1), se si valutano secondo l'antico e vero valore, formano la somma di 960 ducati Napoletani, ma secondo il computo Siciliano importano ducati 480. Così il censo de' cinquemila tarì, che nel 1160 fu imposto a Caltagirone per la concessione di

(1) Vedi la bolla di Anacleto negli annali del Baronio an. 1130. Due anni fa l'erudito Sig. Marchese di Breme inviato straordinario del re di Sardegna alla nostra corte, per bene intendere questo punto di storia, volle essere informato del valore dello *Schifato*. Io gli feci sapere, che valeva otto tarì d'oro, siccome si ricava da una carta del 1269 del re Corrado II, o sia Corradino, inserita nella cronica di Leone Urbevetano pubblicata dal dottor Lami nel tom. IV pag. 271. *Delic. eruditor: = Patroni videlicet navium, vel lignorum pro mercatoribus & eorum mercationibus, de toto carico navigii vel ligni schifatam unum auri, qui est tarenis octo auri, semel tantum solvere debeant.* Il canonico Schiavo nella sua opera più volte citata pag. 258 rapporta un privilegio di Giacomo re di Sicilia fatto in Messina nel 1288, in cui apparisce, che anche in quell'isola lo *Schifato* correva otto tarì d'oro. Ma si è già provato, che il tarì d'oro, valeva due carlini nostrali: dunque ogni *Schifato* corrispondeva a sedici carlini Napoletani.

pag. 370 Zatica (1), ragguagliato al giusto valore, importà 1000 ducati, ma secondo il computo de' Siciliani importa 500. Le trecento once d'oro, che Federico II raccolse dalle terre della badia di S. Benedetto a fin di sloggiare i Saraceni dalla Sicilia (2), al conto nostro fanno ducati 1800, ma al conto Siciliano fanno 900. Le cinquecento once d'oro, che lo stesso Federico II lasciò in testamento alla cattedrale di Palermo, *pro salute*, come disse, *animarum parentum nostrorum, & nostrae* (3), calcolate al vero valore ragguagliano 3000 ducati, ed al conto de' Siciliani non ne fanno più di 1500. Questi, come ognun vede, sono sbalzi, che alterano tutta la storia, e le memorie di que' tempi. Lo stesso dicasi delle *finanze*, delle decime, delle dotazioni, de' contratti, e delle rendite di tanti feudi, chiese, badie, priorati, e padronati stabiliti in quell'isola dai principi Normanni, Svevi, ed Angioini. Indagato ora l'effettivo valore di quelle monete, s'intenderanno meglio infiniti punti di storia di que' tempi; e le antiche monete di questi due regni, che finora si sono riputate diverse e separate, potranno da oggi innanzi riguardarsi come comuni, e promiscue; in modo che ad illustrar le medesime, potremo noi servirci de' monumenti Siculi, e potranno i Siciliani valersi a man franca de' nostri. Io non presumo per questa scoperta, qualora meritasse l'approvazione del pubblico, arrogarmi la gloria, che si guadagnò Cicerone, allora quando scoprì a' Siciliani lo sconosciuto sepolcro del loro Archimede: bramo soltanto, che le due Sicilie, che fioriscono oggi giorno sotto il principato di un comune PADRE, quasi due forelle dianzi amorevolmente le mani, ed a vicenda si ajutino nel coltivare le scienze, e nell'illustrare le patrie loro antichità.

(1) Memorie per la stor. letter. di Sicil. T. I. P. V. pag. 49.

(2) Riccardo da Sangermano Cron. an. 1223.

(3) Caruso *Biblioth. Histor. Sicil.* Tom. II pag. 669.

F I N E.





L 2. 57.

